

Quaderni della
MENDOLA

A CURA DEL GRUPPO

ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO

CANONICO

Associazione Canonistica Italiana

7

**I giudizi
nella Chiesa.
Processi e procedure
speciali**



Glossa

I RICORSI AMMINISTRATIVI PRESSO IL SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA

Una ricognizione a partire dai ricorsi in materia
di parrocchie e di edifici sacri

PREMESSA

L'esposizione dottrinale dei ricorsi e della procedura del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, quando è chiamato a giudicare nella *Sectio Altera* di controversie amministrative, è sufficientemente reperibile sia in fonti di diritto processuale sia in autori che commentano la *ratio procedendi*¹ presso il medesimo Supremo Tribunale².

Per parte mia in questa relazione ritengo opportuno e forse maggiormente fruttuoso percorrere la procedura presso il Supremo Tribunale,

¹ Le norme che reggono il processo presso la Segnatura Apostolica sono tuttora le *Normae Speciales in Supremo Tribunali Signaturae Apostolicae ad experimentum servandae post Constitutionem Apostolicam Pauli PP. VI "Regimini Ecclesiae Universae"*, 25 marzo 1968, non edite in AAS, ma pubblicate in un fascicolo separato (Typis Polyglottis Vaticanis 1968). Per la *Sectio Altera* cf artt. 97-126.

² Cf., ad esempio, Z. GROCHOLEWSKI, *La "Sectio Altera" della Segnatura Apostolica con particolare riferimento alla procedura in essa seguita*, in Apoll 54 (1981) 65-110; F. SALERNO, *Il giudizio presso la «Sectio Altera» del S.T. della Segnatura Apostolica*, in *La giustizia amministrativa nella Chiesa*, Città del Vaticano 1991, 125-178; Z. GROCHOLEWSKI, *Die Verwaltungsgerichtsbarkeit der Apostolischen Signatur*, in *Österreichisches Archiv des Kirchenrechts* 40 (1991) 3-22 oppure Id., *La giustizia amministrativa presso la Segnatura Apostolica*, in IE 4 (1992) 3-22 oppure Id., *La justicia administrativa ante la Signatura Apostolica*, in *Anuario Argentino de Derecho Canónico* 4 (1997) 177-197; F. D'OSTILIO, *Il diritto*

amministrativo della Chiesa, Città del Vaticano 1995, 465-530; G.P. MONTINI, *Modalità procedurali e processuali per la difesa dei diritti dei fedeli. Il ricorso gerarchico. Il ricorso alla Segnatura Apostolica*, in QuDirEccI 8 (1995) 287-320; M. THÉRIAULT, *La procédure des recours administratifs: survole et évaluation*, in *Proceedings of Canon Law Society of America* 57 (1995) 387-427. Su problemi specifici inerenti la procedura e la competenza cf, ad esempio, Z. GROCHOLEWSKI, *L'autorità amministrativa come ricorrente alla Sectio Altera della Segnatura Apostolica*, in Apoll 55 (1982) 752-779; Id., *La parte resistente nei processi contenzioso-amministrativi presso la Segnatura Apostolica*, in IE 3 (1991) 81-102 oppure in *Iustus Iudex. Festgabe für Paul Wesemann zum 75. Geburtstag von seinen Freunden und Schülern*, herausgegeben von Kl. Lüdicke - H. Mussinghoff - H. Schwendenwein, Essen 1990, 469-489; J. LLOBELL, *Il «petitum» e la «causa petendi» nel contenzioso-amministrativo canonico. Profili sostanziali ricostruttivi alla luce della Cost. Ap. «Pastor Bonus»*, in IE 3 (1991) 119-150 oppure in *La giustizia amministrativa nella Chiesa*, 97-124.

prendendo come filo conduttore una serie di vicende processuali che ha coinvolto la Segnatura Apostolica per una decina d'anni, dalla metà degli anni Ottanta alla metà degli anni Novanta, attraverso una molteplicità di ricorsi che hanno avuto ad oggetto la soppressione di parrocchie e la riduzione di chiese ad uso profano non sordido³. La ricostruzione sarà a metà fra l'esposizione del diritto processuale e del diritto sostanziale ed intende offrire uno spaccato dello svolgimento reale dell'attività della Segnatura Apostolica, la cui produzione giurisprudenziale, come è stato spesso lamentato dagli esperti, è conosciuta solo in modo frammentario.

1. IL FENOMENO

L'oggetto della nostra attenzione manifesta anzitutto l'apparire e lo scomparire di una questione dalla scena giurisprudenziale. Ciò evidenzia una certa natura "politica" dei ricorsi che pervengono alla Segnatura Apostolica, aldilà di un *plafond* di questioni che stabilmente la coinvolge.

La maggior parte dei ricorsi in merito alla soppressione di parrocchie e alla riduzione ad uso profano delle chiese proviene dagli Stati Uniti e di solito da una singola diocesi ne provengono più di uno⁴. È il segno di una svolta nella vita della Chiesa di quel Paese, in cui si manifestano assieme un decremento della frequenza dei fedeli alla S. Messa, una difficoltà econo-

³ Sul tema cf soprattutto F. DANEELS, *Soppressione, unione di parrocchie e riduzione ad uso profano della chiesa parrocchiale*, in *La parrocchia*, Città del Vaticano 1997, 85-112. L'articolo, con brevi integrazioni connotate da un asterisco, è stato riedito col medesimo titolo in *IE* 10 (1998) 111-148 [= *Soppressione II*]. Cf pure J. H. PROVOST, *Some Canonical Considerations on Closing Parishes*, in *Jur* 53 (1993) 362-370; T. J. PAPROCKI, *Parish Closings and Administrative Recourse to the Apostolic See: Recent Experiences of the Archdiocese of Chicago*, in *Jur* 55 (1995) 875-896; J. A. CORIDEN, *The Foundations of the Rights of Parishes: The Bases for the Canonical Rights of Parishes and Other Local Catholic Communities*, in *Ius in Vita et in Missionem Ecclesiae. Acta Symposii internationalis iuris canonici occurrente X anniversario promulgationis Codicis Iuris Canonici diebus 19-24 aprilis 1993 in Civitate Vaticana celebrati*, Città del Vaticano 1994, 505-525; ID., *The Rights of Parishes: The Canonical Rights and Obligations of Roman Catholic Parishes and*

other Local Congregations of the Catholic Faithful, in *StCan* 28 (1994) 293-309; ID., *The vindication of Parish Rights*, in *Jur* 54 (1994) 22-39; N. CAFARDI, *Closing Churches, Merging Institutes and Dividing Dioceses: Developments in Church Property since 1983*, in *Proceedings of Canon Law Society of America* 52 (1990) 222-234; M. THÉRIAULT, *La procédure*, *passim*.

⁴ Normalmente la soppressione di parrocchie e la riduzione ad uso profano delle chiese proviene da piani diocesani particolarmente elaborati, che comprendono realtà sociali omogenee e vaste, e tentano di pianificare globalmente le strutture e le attività pastorali di una zona (cf. ad esempio, N. PAPROCKI, *Parish Closings*, 875-879). Non si può trascurare anche un certo collegamento, non sempre limpido, tra i ricorrenti, che a volte si costituiscono in associazioni o appartengono a movimenti e che, attraverso ricorsi coordinati, perseguono anche un disegno più globale di contestazione di una linea pastorale ecclesiale, incarnata dai prelati che sono protagonisti

mica più accentuata della Chiesa nelle sue varie componenti e una diversa polarizzazione dell'attività ecclesiale, da quella culturale a quella caritativa.

La maggior parte attiene alla soppressione di parrocchie personali e alla riduzione ad uso profano delle relative chiese parrocchiali, destinate al culto per fedeli di un determinato ceppo linguistico o nazionale. Dopo aver in alcuni casi costruito la propria chiesa a prezzo dei sacrifici della prima generazione di immigrati; dopo aver visto, tra la fine del secolo scorso e l'inizio del nostro secolo, eretta la parrocchia personale per la loro cura pastorale ed dopo aver con molto amore custodite e l'una e l'altra con la propria identità umana e cristiana, si ritrovano oggi facilmente "integrati" forzatamente in una parrocchia territoriale.

Diamo qui di seguito un elenco aggiornato delle cause finora pervenute alla Segnatura Apostolica, con qualche elemento di spiegazione⁵.

1. prot. n. 17447/85 CA – Consilium pro servanda ecclesia paroeciali Sancti E. – Congregatio pro Clericis

Demolitionis ecclesiae Sancti E., 21 novembre 1987, *coram* CASTILLO LARA Decreto definitivo pubblicato in *Communicationes* 20 (1988) 88-94; *Il diritto ecclesiastico* 100 (1989) II, 3-7; *Ius Ecclesiae* 1 (1989) 197-203; *Ius canonicum* 31/61 (1991) 265-269; *Proceedings of Canon Law Society of America* 57 (1995) 422-425 (traduzione francese)

Ricorso 28 giugno 1985

Decreto di sospensione 22 agosto 1985

Congresso 22 agosto 1987: «*Considerari nequit, ob defectum legitimationis activae ex parte Consilii recurrentis, neque considerari potest in casu recursus quatenus a singulis fidelibus propositus*»

Collegio, 21 novembre 1987: «*Non esse admittendum ad disceptationem propter defectum capacitatis processualis necnon legitimationis activae in recurrentibus*».

Note: E. LABANDEIRA, *La defensa de los admistrados en el Derecho Canónico*, in *Ius canonicum* 31/61 (1991) 271-288 oppure in ID., *Cuestiones de derecho administrativo canónico*, Pamplona 1992, 467-490; R.J. BARRETT,

dei piani di ristrutturazione. Rimane comunque da sottolineare che i ricorrenti appaiono una minoranza (nell'ordine di un decimo circa), rispetto alle parrocchie e alle chiese toccate dagli interventi dei vescovi diocesani.

⁵ L'elenco proposto tiene conto solo di tutto quanto già pubblicato, ancorché disperso in molteplici pubblicazioni. Sono omesse due cause (prot. n. 18015/86 CA [*Demolitionis ecclesiae*]; prot. n. 19037/87 CA [*Venditionis*

ecclesiae et reductionis in usum profanum]), di cui si ha notizia in F. DANEELS, *Soppressione*, 86 nota 5 e in I. ZUANAZZI, *La legittimazione a ricorrere "uti fidelis" per la tutela dei diritti comunitari*, in *Diritto «per valori» e ordinamento costituzionale della Chiesa*. Giornate canonistiche di studio - Venezia 6-7 giugno 1994, a cura di R. Bertolino - S. Gherro - G. Lo Castro, Torino 1996, 427 nota 104.

The non-recognised Association and its Capacity to act in Court, in *Periodica* 87 (1998) 59-65.

2. prot. n. 17914/86 CA

Demolitionis Ecclesiae, 21 maggio 1988

Decreto definitivo *coram* Rossi, 21 maggio 1988: causa non ammessa alla discussione «*ob defectum legitimationis activae, seu personae standi in iudicio*» per lo stesso motivo della precedente.

Note: I. ZUANAZZI, *La legittimazione a ricorrere "uti fidelis"*, 417-420.

3. prot. n. 19672/87 CA

Iurium: [...] in specie adversus decisionem veteris ecclesiae paroecialis non amplius ad cultum adhibendi, 15 maggio 1989

Congresso, 15 maggio 1989: rigetto «*propter defectum legitimationis activae in recurrentibus*»

Note: R.J. BARRETT, *The non-recognised Association*, 87 (1998) 66-69

4. prot. n. 21023/89 CA – D.nus X. – Congregatio pro Clericis

Suppressionis paroeciae, 14 gennaio 1992

Congresso 14 gennaio 1992: rigetto per mancanza di legittimazione del ricorrente

5. Cincinnaten. – prot. n. 21024/89 CA – D.nus Joseph A. Woltering – Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum

Renovationis ecclesiae paroecialis, 26 gennaio 1990

Decreto pubblicato in *Notitiae* 26 (1990) 142-144; *Proceedings of Canon Law Society of America* 57 (1995) 426-427 (traduzione francese, con qualche notizia sulla fattispecie [*ib.*, 426 in nota])

Congresso 26 gennaio 1990: «*Recursum a limine esse reiciendum propter defectum legitimationis activae in recurrente*»

Note: R.J. BARRETT, *The non-recognised Association*, 87 (1998) 70-74.

6. Chicagien. – prot. n. 21883/90 CA – D.nus X. et alii – Congregatio pro Clericis

Suppressionis paroeciae et reductionis ecclesiae in usum profanum, 16 gennaio 1993, *coram* FAGIOLO.

Si tratta di una parrocchia personale originariamente costituita per gli immigrati polacchi.

Collegio 16 gennaio 1993: i ricorrenti godono di legittimazione attiva; constare «*de violatione legis in procedendo*» per non aver udito il consiglio presbiterale diocesano a norma dei cann. 515 § 1 e 1222 § 2

Collegio 25 giugno 1994, *coram* FAGIOLO: «*Non datur actio iudicati in casu*»

Note: R.J. BARRETT, *The non-recognised Association*, 87 (1998) 74-78; N. PAPROCKI, *Parish Closings and Administrative Recourse*, 879-893; I. ZUANAZZI, *La legittimazione a ricorrere "uti fidelis"*, 430-433.

7. prot. n. 21896/90 CA.

Suppressionis paroeciae [et reductionis ecclesiae in usum profanum], 25 gennaio 1991.

Congresso 25 gennaio 1991: rigetto per mancanza di legittimazione dei ricorrenti.

Note: I. ZUANAZZI, *La legittimazione a ricorrere "uti fidelis"*, 428-429.

8. Chicagien. – prot. n. 22036/90 CA – D.ni Anzelmo et Ciabrone – Congregatio pro Clericis.

Suppressionis paroeciae [et reductionis ecclesiae in usum profanum], 20 giugno 1992, *coram* FAGIOLO.

Si tratta di una parrocchia personale eretta per gli immigrati italiani.

Congresso 10 ottobre 1991

Collegio 20 giugno 1992: «*Non constare de defectu legitimationis activae in partibus recurrentibus neque constare de defectu alius praesuppositi recursus; Constare de violatione legis in procedendo quoad suppressionem paroeciae quia observata non fuit norma can. 515 § 2; reductionem ecclesiae Sancti Rochi ad usum profanum, quia non observata est norma can. 1222 § 2; Archidioecesis Chicagiensis tenetur ecclesiam paroecialem ad statum quo gaudebat ante eius suppressionem restituere*»

Collegio, *coram* FAGIOLO, 12 novembre 1994: «*Quoad suppressionem paroeciae et reductionem ecclesiae paroecialis in usum profanum non datur actio iudicati in casu. Quapropter restauratio ecclesiae paroecialis ad statum quo antea gaudebat urgenda non est*».

Note: N. PAPROCKI, *Parish Closings and Administrative Recourse*, 879-893; J.A. CORIDEN, *The vindication of Parish Rights*, 32-34; I. ZUANAZZI, *La legittimazione a ricorrere "uti fidelis"*, 430-433.

9. prot. n. 22238/90 CA

Suppressionis "missionis" et clausurae eius ecclesiae

Segretario 23 gennaio 1991: rigetto *a limine* per il ricorso «*extra terminum peremptorium propositus*».

10. prot. n. 24048/93 CA – D.ni X et X. – Congregatio pro Clericis

Suppressionis paroeciae [et reductionis Ecclesiae in usum profanum], 25 giugno 1994, *coram* FAGIOLO.

Decreto definitivo pubblicato in *Forum* 7 (1996) 341-345 (testo latino e traduzione inglese, con qualche notizia sulla fattispecie [*ib.*, 341]).

Congresso 6 dicembre 1993: rigetto per manifesta mancanza di fondamento
Collegio 25 giugno 1994: «*Recursus admittendus non est ad disceptationem*».

11. prot. n. 24388/93 CA – D.nus M. et alii – Congregatio pro Clericis

Suppressionis paroeciae et reductionis ecclesiae in usum profanum non sordidum, 4 maggio 1996, *coram* AGUSTONI

Sentenza definitiva pubblicata in *Il diritto ecclesiastico* 108 (1997) II, 3-7; in *Forum* 7 (1996) 359-371 (testo latino, traduzione inglese).

Da una parrocchia territoriale e quattro parrocchie personali, il decreto del Vescovo diocesano prevedeva la costituzione di una parrocchia territoriale con due sole chiese.

Ricorso alla Congregazione per il Clero 25 febbraio 1992

Decreto della Congregazione per il Clero 27 maggio 1993

Congresso 3 maggio 1995: rigetto per soppressione della parrocchia e *in procedendo* per riduzione chiesa; ammessa *in decernendo* per riduzione della chiesa ad uso profano

Collegio 4 maggio 1996: «*Non constare de violatione legis in decernendo ob defectum gravis causae, in casu*».

Note: C. GULLO, *Brevi note sulla gravità della «causa» necessaria per ridurre la chiesa ad uso profano*, in *Il diritto ecclesiastico* 108 (1997) II, 7-11.

12. prot. n. 24924/94 CA – D.ni B., T. et alii – Congregatio pro Clericis

Suppressionis paroeciae et reductionis Ecclesiae in usum profanum

I. Congresso 19 aprile 1996 [D.ni B. et alii]: rigetto «*ob manifestum recurrentium defectum personae legitimae standi in iudicio*»

Collegio 21 giugno 1997: conferma del rigetto

II. Congresso [D.ni T. et alii] 12 dicembre 1996: rigetto per la medesima ragione.

13. prot. n. 24936/94 CA

Suppressionis paroeciae, 24 marzo 1995.

Segretario 24 marzo 1995: rigetto *a limine* «*ob terminum peremptorium elapsum*».

14. prot. n. 25322/94 CA – Rev. D. et alii – Congregatio pro Clericis

Suppressionis paroeciae et reductionis ecclesiae ad usum profanum

Congresso 12 dicembre 1996: rigetto per soppressione parrocchia; ammissione per riduzione di chiesa ad uso profano.

Collegio 8 novembre 1997: «*Non constat de non servatis fatalibus ad recursum Rev.mi Parochi [...] quod attinet [...] Non constat de defectu legitimisationis activae ad recursum prosequendum ex parte paroecianorum post eiusdem Parochi mortem [...] Non constat de violatione legis in procedendo vel in decernendo relate ad [...] reductionem ecclesiae*».

15. prot. n. 25323/94 CA – D.ni S., S., A. et alii – Congregatio pro Clericis
Suppressionis paroeciae et reductionis Ecclesiae ad usum profanum.

Congresso 12 ottobre 1995: «*Relate ad suppressionem paroeciae, quidquid est de legitimatione activa recurrentium, recursus [...] ad disceptationem non admittitur utpote manifeste carens fundamento; Relate ad ecclesiae reductionem in usum profanum, dilata, ea mente ut compleatur disceptatio tam de legitimatione activa recurrentium quam de rationibus pro ecclesiae reductione allatis*».

Prefetto 15 marzo 1996: «*Lis finita*» per la revocazione del decreto di riduzione della chiesa ad uso profano da parte dell'arcivescovo.

16. prot. n. 25427/94 CA – D.ni R., S. et alii – Congregatio pro Clericis
Suppressionis paroeciae N. et reductionis Ecclesiae paroecialis ad usum profanum, 18 gennaio 1996.

La parrocchia personale dedicata alla N. è stata fondata all'inizio del secolo per i croati e gli sloveni ed in occasione di una più vasta revisione della città se ne prevede la soppressione e la riduzione della chiesa ad uso profano.

Congresso 18 gennaio 1996: «*Non admittitur ob manifestum defectum praesuppositi*».

17. – prot. n. 25465/94 CA – D.na W. – Congregatio pro Clericis

Suppressionis paroeciae, 18 gennaio 1996.

Congresso 18 gennaio 1996: «*Non admittitur utpote manifeste carens fundamento*».

18. prot. n. 25500/94 CA – D.ni X et alii – Congregatio pro Clericis.

Suppressionis paroeciae [et reductionis Ecclesiae ad usum profanum], 4 maggio 1996, *coram* AGUSTONI.

Decreto definitivo pubblicato in *Il diritto ecclesiastico* 108(1997) II, 11-15; in *Forum* 7 (1996) 347-357 (testo latino e traduzione inglese).

Congresso 12 ottobre 1995: «*Recursus non admittitur ad disceptationem [...] saltem quia impugnatio decisionis Congregationis pro Clericis [...] manifeste caret fundamento*».

Collegio 4 maggio 1996: «*Affirmative, seu confirmatur decretum Congressus quo recursus non admittitur ad disceptationem, quia ipse caret praesupposito, necnon subordinate quia manifeste caret fundamento*».

19. prot. n. 25530/94 CA – Dni L. et alii – Congregatio pro Clericis

Suppressionis paroeciae SS. A. C. et reductionis ecclesiae paroecialis ad usum profanum, 18 gennaio 1997, *coram* DAVINO.

La parrocchia personale era stata eretta all'inizio del secolo per i fedeli polacchi. Il vescovo diocesano la sopprime e la chiesa ex-parrocchiale è ridotta ad uso profano.

Decreto del vescovo 3 dicembre 1993

Ricorso gerarchico 12 gennaio 1994

Ricorso giurisdizionale 6 ottobre 1994

Congresso 12 ottobre 1995: «*Recursus adversus suppressionem paroeciae SS. A. C. ad disceptationem coram Em.mis et Exc.mis Iudicibus non admittitur utpote manifeste carens fundamento; Recursus adversus ecclesiae paroecialis reductionem in usum profanum ad disceptationem coram Em.mis et Exc.mis Iudicibus admittitur; Recursus interpositus penes auctoritatem civilem ex parte recurrentium reprobatur; Exc.mi Episcopi erit, positus ponendis et servatis servandis, sanctiones poenales adversus eosdem applicare (cf. can. 1735); admissio recursus ad disceptationem nullo pacto bonorum ecclesiasticorum paroeciae ecclesiaeve dominium respicit*».

Collegio 18 gennaio 1997: «*In tuto posita N.S.T. competentia, non constare de violatione legis tum in procedendo tum in decernendo*».

20. prot. n. 25931/95 CA.

Suppressionis paroeciae, 5 giugno 1996.

Congresso non ammette «*quia impugnatio decisionis, qua Congregatio pro Clericis die 16 decembris 1994 recursum ob neglectum praescriptum can. 1734 § 2 reiecit, manifesto caret fundamento*».

21. prot. n. 26001/95 CA – D.ni C. et alii – Congregatio pro Clericis.

Non electionis ecclesiae [...] in ecclesiam paroecialem novae paroeciae, 24 giugno 1996.

La parrocchia personale era stata eretta all'inizio del secolo per i fedeli polacchi. Il vescovo diocesano la estingueva con altre due parrocchie personali (per i polacchi e per gli ungheresi), costituendo una nuova parrocchia territoriale con decreto del 15 febbraio 1995. In esso si decideva pure che «the place of worship» della nuova parrocchia fosse la chiesa ex parrocchiale degli ungheresi. Il ricorso non verteva né contro la soppressione della parrocchia né contro la riduzione della chiesa ad uso profano (il vescovo diocesano lo decise solo con decreto del 20 gennaio 1996), ma che non fosse stata scelta come chiesa parrocchiale della nuova parrocchia la ex parrocchiale dei polacchi. Ma nella scelta della chiesa parrocchiale il vescovo diocesano gode di discrezionalità. Donde il rigetto.

Congresso 24 giugno 1996: «*Non admittitur utpote manifeste carens fundamento*».

Collegio 4 giugno 1997: «*Recursus [...] non admittitur utpote manifeste carens fundamento*».

22. prot. n. 26205/95 CA.

Suppressionis paroeciae, 26 gennaio 1996.

Congresso 26 gennaio 1996: «*Non admittitur ad disceptationem utpote manifeste quolibet carens fundamento*»

18 luglio 1996: ricorso perento.

23. prot. n. 26248/95 CA.

Suppressionis paroeciae [...] et reductionis Ecclesiae ad usum profanum, 4 marzo 1996.

Congresso 4 marzo 1996: rigetto «*quia manifeste caret fundamento*».

24. prot. n. 26339/95 CA.

[Suppressionis paroeciae et] reductionis Ecclesiae ad usum profanum, 26 gennaio 1996.

Congresso 26 gennaio 1996: «*Recursus non admittitur ad disceptationem utpote manifeste quolibet carens fundamento*».

25. prot. n. 27198/96 CA.

Suppressionis paroeciae et reductionis Ecclesiae ad usum profanum, 13 maggio 1996.

Congresso 13 maggio 1996: rigetto «*utpote manifeste quolibet carens fundamento*».

2. FASE PRELIMINARE

2.1. L'esistenza di una fase preliminare

La prassi della Segnatura ha introdotto un istituto non previsto dalle *Normae Speciales*: la *reiectio a limine*⁶. In questi casi il ricorso viene rigettato dal Segretario della Segnatura, perché *primo ictu oculi* appare del tutto sprovvisto dei presupposti elementari di un ricorso legittimo al Supremo Tribunale⁷.

Pur essendo stato introdotto per ragioni pratiche evidenti (evitare spreco di tempo, di denaro e di energie sia al ricorrente sia all'organo giudiziario), appare una prassi giudiziaria da mettere in atto con alcune cautele. Tali cautele solo possono renderla sostenibile sul piano giuridico:

– anzitutto deve trattarsi di un vizio o difetto del ricorso assolutamente macroscopico ed evidente, quello per cui avviene il rigetto. Se infatti il Congresso, ossia la prima fase del processo amministrativo presso la

⁶ Cf Z. GROCHOLEWSKI, *La "Sectio Altera"*, 96; cf pure *ibidem*, 96-97, nota 112.

⁷ L'art. 107 *Normae Speciales* prevede, per la verità, un simile rigetto, ma solo per

la mancanza della firma sul ricorso o per l'assoluta incertezza in ordine alle persone o all'oggetto di cui si tratta nel ricorso.

Segnatura, è chiamato istituzionalmente a non ammettere alla discussione quel ricorso che «manifeste ipse caret fundamento» (art. 116 *Normae Speciales*), per la *reiectio a limine* deve trattarsi di un difetto che manifesti con ancor maggiore evidenza (se possibile) che il ricorso è destituito di ogni fondamento. E ciò non è sempre agevole. Si pensi anche solo al rigetto *in limine litis* per decorrenza dei termini per ricorrere, che poi è il caso più frequente⁸. Seppure i termini siano elementi cronologici che possono immediatamente apparire dai documenti, non si può dimenticare la previsione del can. 201 § 2, circa la computazione del *tempus utile*, che spesso esige esami approfonditi ed in contraddittorio, come si accennerà poco oltre. Non sembra giuridicamente fondata, in questo contesto, la prassi a volte usata nel Supremo Tribunale di approfondire in questa fase previa la presenza o meno dei presupposti del ricorso (*legitimatío, actus administrativus* ecc.), quale studio staccato dalla questione di competenza del Congresso «an recursus admittendus sit ad disceptationem»;

– deve poi comunque essere riconosciuta (come di fatto lo è nella prassi del Supremo Tribunale) al soggetto, che si vede respinto il ricorso *a limine*, la facoltà di ricorrere al Congresso contro l'(asserita) illegittima *reiectio a limine*. In caso contrario non apparirebbe sufficientemente tutelato il diritto del ricorrente ad un esame (sia pure sull'ammissibilità) in contraddittorio del proprio ricorso.

2.2. Le principali questioni emergenti in questa fase preliminare

Come ognuno può immaginare, non vi sono per sé questioni che appartengano esclusivamente ad una certa fase del processo. Anche questioni "preliminari", una volta che divengano oggetto di contraddittorio e di decisione in una fase del processo, possono poi essere riprese nella ulteriore fase processuale e ridiscusse.

È nondimeno vero che ci sono questioni che, per la loro natura pregiudiziale, prevalentemente appartengano al primo esame di ricevibilità del ricorso.

Termini

«Praeterea [Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal] cognoscit de recursibus, intra terminum peremptorium triginta dierum utilium interpositis, adversus actus administrativos singulares sive a Dicasteriis Curiae Romanae latos sive ab ipsis probatos [...]» (art. 123 § 1 *Pastor Bonus* [= PB]).

⁸ Cf. ad esempio, prot. n. 22238/90 CA., *Suppressionis "missionis" et clausurae eius ecclesiae*. Il ricorso fu rigettato, in quanto «extra

terminum peremptorium propositus» (cf F. DANEELS, *Soppressione*, p. 85, nota 5).

I principali problemi qui posti riguardano il termine utile di trenta giorni per ricorrere: quali sono i giorni utili; la verifica della inutilità dei giorni e il *terminus a quo* da cui computare tali giorni.

Giorni utili e "workings day"

In alcuni ricorsi la Segnatura si è trovata di fronte ad una interpretazione dei giorni utili basata sulla giurisprudenza civile americana, che reputa giorni utili solo i giorni lavorativi [*workings day*], escludendo dal computo i giorni festivi [domenica, festività] o comunque non-lavorativi [sabato]. Questa interpretazione viene in molti casi applicata nel ricorso immediato previo e nel ricorso gerarchico, come pure nel ricorso giurisdizionale alla Segnatura. È chiaro che in tal modo il termine viene dilatato di non pochi giorni. La Segnatura non ha inteso finora intervenire ufficialmente su questa erronea applicazione, ancorché avallata anche da commentatori del Codice in manuali e altri scritti. Quando constata che lo sforamento del termine per ricorrere è giustificato da questa peculiare interpretazione del tempo utile, la Segnatura dissimula la trasgressione del termine ed ammette il ricorso come se fosse stato proposto entro il termine perentorio. In alcuni casi ciò è giustificato particolarmente dal fatto che lo stesso Vicario giudiziale o comunque un'autorità diocesana, cui i ricorrenti si erano rivolti per avere informazioni, ha indicato loro con uno scritto apposito o tramite anche l'esibizione di un modulo informativo universale che i termini andassero giudicati in questo peculiare modo. E nello stesso modo la medesima autorità diocesana ha ricevuto lo stesso ricorso⁹.

Tempo utile

«Tempus utile intellegitur quod ita ius suum exercenti aut persequenti competit, ut ignorantia aut agere non valenti non currat» (can. 201 § 2). Spesso la proposizione del ricorso oltre il termine perentorio è giustificata dall'ignoranza o della facoltà di ricorso o della modalità della sua proposizione (in particolare dell'autorità cui ricorrere) o dei termini precisi entro cui ricorrere. Non è raro il caso che tale giustificazione appaia anche quando il ricorso (immediato previo, gerarchico o giurisdizionale) è presentato a distanza di mesi dalla scadenza perentoria, computata a rigore dei termini previsti dal diritto, dalla notificazione del decreto.

La Segnatura ricorda che però «ignorantia vel error circa legem [...] non praesumitur» (can. 15 § 2), ma scusa se e soltanto se sia oggetto di prova e non ammetta la negligenza come sua causa¹⁰.

⁹ Cf. ad esempio, prot. 26001/95 CA, decreto del Congresso, 24 giugno 1996, n. 4.

¹⁰ «Ad rem impugnatum decretum Con-

gressus habet: "Ignorantia circa legem non praesumitur et tantummodo excusat si verisimilis (!) est et nullam admittit negligentiae

In questi casi la Segnatura procede alla verifica della reale ignoranza nei ricorrenti sulla facoltà, modalità e/o termini del ricorso. Si tratta qui di verificare non solo se vi sia stata ignoranza, ma quale di queste tre ignoranze rilevi e pure quando l'eventuale ignoranza sia cessata, poiché il tempo utile per ricorrere si deve computare allora dal momento della cessazione dell'ignoranza.

Si sono evidenziate al riguardo alcune presunzioni che possono essere utilmente applicate per giudicare:

– se il ricorrente è ricorso all'autorità giudiziaria civile e solo tempo dopo ha ipotizzato e si è attivato per ricorrere all'autorità ecclesiastica, normalmente non si prende in considerazione l'ignoranza che segua la proposizione del ricorso civile, perché, si ragiona, la stessa diligenza che il ricorrente ha posto per ricorrere all'autorità civile, lo avrebbe dovuto muovere ad informarsi in merito alla facoltà di ricorso all'autorità ecclesiastica. Se non lo ha fatto si sarebbe in presenza di un'ignoranza supina, che non verifica il can. 201 § 2;

– così pure se il ricorrente ha avuto notizia della possibilità di ricorso all'autorità ecclesiastica, ma non si è attivato a conoscerne ragionevolmente le modalità concrete ed i tempi perentori, si deve ritenere che l'ignoranza sia affettata o comunque non idonea a produrre gli effetti giuridici di "sospensione" dei termini di cui al can. 201 § 2¹¹.

Una certa benevolenza dovrebbe essere usata nei confronti dei ricorrenti che pongano in atto ricorsi all'autorità ecclesiastica¹², ancorché al

notam". Concedimus igitur ignorantiam termini peremptorii utilis ipsa lege statuti facilius haberi posse apud rudes christifideles. Quaestio autem est utrum ipsi tempestive a perito in iure canonico vel a competenti auctoritate opportunas notitias in re exquisiverint, necne. Apta enim diligentia necessario requiritur, quia secus termini peremptorii utiles simplices fideles perraro urgerent, facile pessumdati legibus quae terminos peremptorios statuunt» (prot. n. 25500/94 CA., *Suppressionis parociae [et reductionis Ecclesiae ad usum profanum]*, 4 maggio 1996, coram AGUSTONI., in *DirEccl* 108 (1997) II, 14, n. 8). La prova sia dell'ignoranza sia delle sue note spetta ovviamente ai ricorrenti, su cui cade l'onere di essa (cf, ad esempio, *ibidem*, p. 15, n. 11: «In casu recurrentes ad rem minime demonstraverunt absentiam cuiusvis negligentiae»), anche perché nessun obbligo di informazione spetta all'autorità amministrativa in merito alla facoltà di ricorso (eccetto nel caso del can. 700), all'autorità cui ricorrere

(eccetto nel caso di cui al can. 1737 § 1) o ai modi e ai termini di presentazione del medesimo (cf *ibidem*, p. 15, n. 10).

¹¹ «Constat attamen ex epistola a recurrentibus ad Em.mum Ratzinger datam [!], ipsos saltem die 29 ianuarii 1993 compertum iam habuisse ius exhibendi recursum hierarchicum apud Congregationem pro Clericis [...] Constat praeterea recurrentes iam ante diem 29 ianuarii 1993 compertum habuisse ius recursum hierarchicum instituendi. Qua de re onus ipsis incubuit acquirendi necessariam scientiam ut tuto iuxta iuris statuta procederent» (*ibidem*, pp. 14. 15, nn. 9. 10).

¹² Qui si pone il delicato problema della impugnabilità in sede di ricorso giurisdizionale di termini o formalità dei ricorsi, che l'autorità amministrativa, recependo i ricorsi e rispondendo ad essi, non ha avvertito e contestato. Se infatti il vescovo diocesano recepisce un ricorso immediato previo proposto oltre i termini perentori, ne esamina i contenuti, fa mostra di trascurare la questione dei termini e

di fuori delle modalità prescritte dal diritto per ricorsi legittimi o perché ignoranti delle modalità di ricorso (immediato previo e gerarchico) o perché fuorviati in questo da indicazioni formali o informali della stessa autorità ecclesiastica cui si sono rivolti.

I ricorsi americani sulla soppressione delle parrocchie e sulla riduzione delle chiese ad uso profano hanno insegnato che esiste una rete di informazione fra i ricorrenti, che ha impedito in alcuni casi il ripresentarsi di questioni procedurali, che la Segnatura aveva indicato nei primi esami dei ricorsi pervenuti.

"Terminus a quo" per ricorrere

I termini per ricorrere incominciano a correre dal giorno dell'intimazione del decreto di soppressione della parrocchia e/o del decreto di riduzione di una chiesa ad uso profano. Molto spesso però la data del decreto (e non raramente la sua esistenza) è ignorata, in quanto il decreto è notificato al parroco e non può essere certo notificato a tutti i legittimati a ricorrere (tutti i parrocchiani)¹³. In questi casi il *terminus a quo* è considerato benevolmente dalla Segnatura: in alcuni casi

– ha preceduto la stessa emissione formale del decreto che ha potuto così essere impugnato appena i fedeli furono informati (male) della sua esistenza;

– è stato costituito dall'annuncio ai fedeli durante le Sante Messe della domenica della decisione del vescovo diocesano di procedere alla soppressione della parrocchia e /o alla riduzione della chiesa ad uso profano.

*Tempo per ricorrere e "Beneficium Novae Audientiae"*¹⁴

Il Legislatore, nell'ordinare la procedura per i ricorsi amministrativi, ha avuto presente soprattutto due criteri: favorire le conciliazioni fra i contendenti e stabilire termini assai brevi per proporre ricorsi.

Per la prima ragione il Codice nel can. 1734 prevede il ricorso immediato previo o rimostrazione: «Antequam quis recursum proponat, debet decreti revocationem vel emendationem scripto ab ipsius auctore petere».

risponde ad esso (negativamente o affermativamente), il ricorso non potrà essere poi più tardi oggetto di contestazione a ragione dei termini trascorsi per il ricorso immediato previo. Diverso è il caso in cui il rigetto da parte dell'autorità amministrativa avvenga per ragioni più immediate e trascuri, per questo, la censura sui termini oltrepassati (cf *ibidem*, p. 13, n. 5a).

¹³ «Omnino absonum, esset requirere ut haec decreta directe notificata essent omnibus forte interesse habentibus» (decreto del Congresso nella causa 25500/94 CA, 12 ottobre 1995).

¹⁴ Cf M. THÉRIAULT, *Le "beneficium novae audientiae" dans la procédure de recours contre les décrets administratifs*, in *StCan* 29 (1995) 85-101.

Il ricorso gerarchico non segue legittimamente, tutte le volte che non si propone o non si propone legittimamente il ricorso immediato previo.

Per la seconda ragione (la brevità) vi sono tuttavia casi in cui il ricorso immediato previo non si dà o per diritto non si richiede come legittimo, ossia secondo la legge, ossia con la capacità di interrompere il termini per l'ulteriore ricorso e con la capacità di imporre all'autorità adita l'esame del ricorso.

Questi casi sono tassativamente enumerati nel can. 1734 § 3.

Secondo il prescritto di questo canone¹⁵, quando un Dicastero della Curia romana emette un decreto, dobbiamo distinguere:

– se si tratta di un decreto, col quale si decide un ricorso gerarchico presentato al Dicastero, non è richiesto e non è previsto alcun ricorso immediato previo, a norma del can. 1374 § 3, 2;

– se invece si tratta di un decreto col quale il Dicastero per la prima volta decide, il ricorso immediato previo è previsto, a norma del can. 1734 § 1 e secondo i termini e la procedura stabilita dal diritto comune.

Difficoltà sono sorte tuttavia in quest'ambito in seguito agli artt. 118-119 *Regolamento Generale della Curia Romana*. Le disposizioni di questi articoli risultano non poco complicate e oscure.

«Art. 118

§ 1. *Quando oggetto della Sessione plenaria o ordinaria dei Dicasteri è stata la definizione di una controversia, la decisione deve essere notificata quanto prima possibile alle parti interessate.*

¹⁵ È degna di attenzione l'opinione di alcuni secondo cui il can. 1734 non concernerebbe gli atti emanati dalla Curia Romana, per il fatto che il successivo ricorso, che contro di essi si proporrebbe, non sarebbe gerarchico, ma giurisdizionale, mentre il can. 1734, come pure tutto la parte V del libro VII (cann. 1732 ss.) concernerebbe solo i ricorsi gerarchici. Il ricorso giurisdizionale alla Segnatura sarebbe normato esclusivamente dalla normativa propria. L'opinione ha alcune difficoltà rinvenibili nella terminologia molto comprensiva di alcuni canoni in oggetto (cf in specie can. 1732), nel vuoto normativo che concernerebbe i *Beneficia Novae Audientiae* e nel fatto che la soluzione prospettata non risolverebbe tutte le oscurità degli artt. 118-119 *Regolamento Generale della Curia Romana*, di cui *infra*. Di parere diverso è THIÉRAULT, secondo cui solo la normativa codiciale

reggerebbe i ricorsi avverso decisioni della Curia romana, poiché gli artt. 118-119 *Regolamento Generale* atterrebbero solo alle decisioni emesse direttamente dai Dicasteri della Curia romana (in perfetto accordo con il Codice), mentre l'art. 120 *Regolamento Generale* rimanderebbe al Codice per le impugnazioni di decisioni della Curia romana che risolverebbero ricorsi gerarchici (cf *Le "beneficium novae audientiae"*, 96-97; conforme sembra M. MARCHESI, *I ricorsi gerarchici presso i Dicasteri della Curia romana*, in IE 8 [1996] 96). Secondo l'A. pertanto l'istituto del *Beneficium Novae Audientiae* sarebbe stato abrogato e sostituito dal più generale ricorso immediato previo. Non convince del tutto però in questa interpretazione la duplicazione della normativa negli articoli 118-119 *Regolamento Generale* per un'unica fattispecie.

§ 2. *La parte, che si sente gravata, entro 10 giorni utili può chiedere la revoca o la modifica del provvedimento.*

[...]

Art. 119

§ 1. *Contro i provvedimenti o le decisioni del Dicastero la parte che si sente gravata, qualora intenda impugnarli, deve presentare al medesimo, entro 10 giorni utili dalla notifica, la richiesta della revoca o modifica del provvedimento stesso.*

§ 2. *In ogni caso entro 30 giorni e a norma del diritto può essere inoltrato il ricorso alla Segnatura Apostolica».*

Per distinguere il certo dall'incerto, è necessario anzitutto accennare alla natura di quel *Regolamento Generale*.

Si tratta in realtà di un *Ordo* (cf can. 95 § 1), al quale sono tenuti solo «qui in iisdem [scil. conventibus] partem habent» (can. 95 § 2). Tramite questo *Ordo* «disciplina et modus tractandi negotia in Curia ipsa [scil. Romana] praestituitur» (art. 37 PB). L'*Ordo servandus* non gode di alcuna forza per infirmare le norme generali della Curia Romana, stabilite in forza della Costituzione apostolica *Pastor Bonus* (cf *ib.*). *A fortiori* perciò non gode di alcuna forza per derogare ai prescritti del Codice.

Pertanto quando si tratta di impugnare un decreto emesso da un Dicastero, con cui ha deciso un ricorso gerarchico, al ricorrente si aprirebero due possibilità immediate:

– ricorrere alla Segnatura Apostolica entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto (cf art. 123 § 1 PB). Questa è la strada che il Codice prevede come unica;

– ricorrere con ricorso immediato previo (*Beneficium Novae Audientiae*) al Dicastero entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del decreto (cf art. 118 § 2 *Regolamento Generale*). Questa strada può essere legittima secondo il prescritto del Codice solo se viene proposta come *facoltativa* (cf art. 118 § 2 *Regolamento Generale*: «può chiedere») e che, come suo unico effetto giuridico comporti la sospensione, o forse meglio, il rimando dei termini perentori per ricorrere alla Segnatura, secondo le norme comuni in materia di ricorso immediato previo¹⁶.

Quando invece si tratta di impugnare un decreto emesso da un Dicastero, al di fuori della definizione di un ricorso gerarchico, al ricorrente rimarrebbe l'unica possibilità di un ricorso immediato previo entro 10 giorni al Dicastero stesso (*Beneficium Novae Audientiae*) e poi, *positis ponendis*, alla Segnatura. In questo caso è l'espressione «In ogni caso» dell'art. 119 § 2 *Regolamento Generale* a non essere del tutto perspicua.

¹⁶ Cf G.P. MONTINI, *Modalità procedurali e processuali*, 298.

Decreto impugnato

Un'ulteriore ragione per rigettare *in limine litis* il ricorso è costituita a volte dalla natura dell'atto amministrativo impugnato, che anziché disporre come decreto, è costituito da una semplice manifestazione di intenzioni da parte dell'autorità ecclesiastica. In questo caso il ricorso manca di un suo presupposto fondamentale: l'atto amministrativo (supposto) pregiudizievole.

Ma anche in questo caso non è sempre agevole distinguere un decreto che dispone o che decide, da un decreto interlocutorio o semplicemente da una lettera che esprime un parere non vincolante o comunque non emesso in forza della propria autorità in materia del contendere. In non rari casi fra le questioni preliminari alla discussione del Congresso si è dovuto affrontare il problema della natura dell'atto impugnato¹⁷.

3. FASE "CONGRESSUALE"

È a tutti noto che cosa si intenda per "Congresso" nell'ambito dei Dicasteri della Curia Romana («Al Congresso prendono parte il Capo Dicastero, il Prelato Superiore, il Sottosegretario, i capi Ufficio e, a giudizio del Capo Dicastero, gli Aiutanti di studio e altri Officiali, salva diversa disposizione per i singoli Dicasteri» [art. 102 *Regolamento Generale*]). Ancorché le *Normae Speciales* tacciano, la giurisprudenza e la dottrina indicano anche nella Segnatura Apostolica un Congresso: «[...] Cardinalis Praefectus, intervenientibus Secretario, Promotore Iustitiae et Subsecretario» (art. 116 *Normae Speciales*)¹⁸.

3.1. Procedura

Lo scopo della fase processuale che culmina col Congresso e, anzi, del Congresso medesimo, è la decisione «*utrum recursus admittendus sit ad disceptationem, an reiiciendus quia manifeste ipse caret fundamento*» (art. 116 *Normae Speciales*).

La *ratio* della norma processuale è evidente e grave: evitare che ricorsi infondati procedano a fasi successive, ed in specie alla fase decisio-

¹⁷ Non può darsi che l'interpretazione della natura del documento fatto oggetto di impugnazione sia affidata alla Congregazione o all'Istituto o Organismo della Curia Romana che ha emanato l'atto stesso, sul presupposto che l'organo che ha emanato l'atto saprà ciò che ha inteso fare.

¹⁸ In realtà partecipano per prassi al Congresso il Prefetto, che presiede, il Segretario (che a volte ha ricevuto dall'autorità superiore la facoltà di presiedere), il Promotore di

Giustizia, il Promotore di Giustizia Sostituto, il Difensore del Vincolo, il Difensore del Vincolo Sostituto, il Referendario o il Votante che eventualmente funge da Promotore di Giustizia Deputato per almeno uno dei casi sottoposti al Congresso e il Capo della Cancelleria. Il Sottosegretario è stato soppresso dal 14 marzo 1977 (Lettera della Segreteria di Stato, prot. n. 305831). In realtà la composizione del Congresso muta conformemente alla convocazione effettuata dal Segretario.

nale, con spreco di tempo, denaro, energie e prestigio sia per i ricorrenti sia per lo stesso Organo giudiziario supremo.

La cautela da porre in questi casi è comunque per evitare che il Congresso anticipi la fase decisionale, attraverso un'acquisizione di elementi e un esame così approfondito che tutti i termini della questione siano già presenti e si abbia un "giudizio anticipato".

Questa cautela è, nel caso della Segnatura Apostolica, carente sia a livello normativo sia a livello reale, cosicché si manifesta in alcuni casi il reale pericolo di una decisione congressuale talmente approfondita da anticipare la decisione definitiva.

Lo si rileva anzitutto dal diritto processuale che prevede prima del Congresso la presentazione di memoriali delle parti unitamente a documenti ulteriori, rispetto a quelli allegati al ricorso (cf art. 114 §§ 3-4 *Normae Speciales*); l'intervento del Promotore di Giustizia con un proprio voto *pro rei veritate* (cf art. 115 § 2 *Normae Speciales*); la risposta delle parti al voto del Promotore di Giustizia (cf *ib.*).

Lo si rileva anche dal quesito posto al Congresso («*utrum recursus admittendus sit ad disceptationem, an reiciendus quia manifeste ipse caret fundamento*»), che comprende senz'altro una certa considerazione della questione di fondo del ricorso, seppur sotto la prospettiva della fondatezza.

3.2. Questioni

Legittimazione attiva

È la questione che più di ogni altra occupa questa fase e con una certa frequenza ha portato a rigettare il ricorso.

La questione ha origini prossime nel quesito sottoposto dal Congresso della Segnatura all'allora Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici autentice interpretando: «*Utrum christifidelium coetus, personalitatis iuridicae, immo et recognitionis de qua in can. 299 § 3, expers, legitimationem activam habeat ad recursum hierarchicum proponendum adversus decretum proprii Episcopi dioecesiani*», cui la medesima Pontificia Commissione rispose: «*Negative, qua coetus; affirmative, qua singuli christifideles, sive singillatim sive coniunctim agentes, dummodo revera gravamen passi sint. In aestimatione autem huius gravaminis, iudex congrua discretionalitate gaudeat oportet*»¹⁹.

¹⁹ AAS 80 (1988) 1818. Il responso fu dato in plenario coetu il 29 aprile 1987, fatto pubblicare dal Sommo Pontefice il 20 giugno 1987 e promulgato o pubblicato il 12 febbraio 1988. Per un commento cf J. LLOBELL, *Associazioni non riconosciute e funzione giudiziaria*, in ME 113 (1988) 375-384 oppure in *Das konsoziative Element in der Kirche*. Akten des VI. Internationalen Kongresses für kanonisches Recht. München, 14-19 September 1987, St. Ottilien 1989, 345-355; B. GANGOTTI, *De jure standi in*

judicio amministrativo hierarchico et in Altera Sectione Signaturae Apostolicae laicorum paroecialium contra decretum episcopi, qui demolitionem paroecialis ecclesiae decernit, in Angel 65 (1988) 392-411; P. TOCANEL, *Adnotationes*, in Apoll 61 (1988) 636-637; P.A. BONNET, in *Responsa Pontificiae Commissionis Codicis Iuris Canonici authentice interpretando*, in Periodica 78 (1989) 261-286; P. MONETA, *I soggetti nel giudizio amministrativo canonico*, in *La giustizia amministrativa nella Chiesa*,

Il caso concreto, che ha suscitato il dubbio prima e l'interpretazione autentica poi, è il ricorso contro la decisione di un arcivescovo di demolire una chiesa parrocchiale e di venderne il terreno. Il ricorso era stato presentato da alcuni fedeli che si erano costituiti sotto la denominazione di «Comité pour sauver l'Église paroissiale de Saint E. à A.».

L'interpretazione autentica è composita e i responsi che dà sono più vasti dello stesso dubbio, cui intenderebbe rispondere. Sotto questo profilo non è del tutto ineccepibile.

Per quanto riguarda il nostro argomento ed in concreto in prevalenza l'attività della Segnatura, l'interpretazione autentica affronta due argomenti²⁰: la legittimazione attiva di un gruppo di persone e il rapporto fra legittimazione attiva e gravame.

*La legittimazione attiva di un "coetus"*²¹

Nelle cause per la soppressione di parrocchie e la riduzione ad uso profano di chiese spesso si forma spontaneamente fra i fedeli un comitato o

55-70; G. P. MONTINI, *Il risarcimento del danno provocato dall'atto amministrativo illegittimo e la competenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, *ibidem*, 197, nota 65; J. MIRAS, *Respuesta de la C.P. para la interpretación auténtica del CIC 20.VI.1987. Comentarios*, in *Ius canonicum* 31/61(1991) 211-217; C. VENTRELLA, *La tutela degli interessi diffusi nel diritto amministrativo italiano e nell'ordinamento canonico*, in *Diritto canonico e comparazione*. Giornate canonistiche di studio - Venezia 22-23 maggio 1991, a cura di R. Bertolino - S. Gherro - G. Lo Castro, Torino 1992, 183-196; L. G. WRENN, *Authentic Interpretations on the 1983 Code*, Washington 1993, 46-47; G. TOGNONI, *La tutela degli interessi diffusi nell'ordinamento canonico*, in *QuDirEccl* 8 (1995) 321-344; I. ZUANAZZI, *La legittimazione a ricorrere "uti fidelis"*, 399-450; L. NAVARRO, *La tutela giudiziaria dei soggetti senza personalità giuridica canonica*, in *IE* 9 (1997) 265-287; R.J. BARRETT, *The non-Recognised Association*, 86 (1997) 677-711; 87 (1998) 39-79.

²⁰ Lo stesso presidente della Pontificia Commissio «stressed that essentially there were two questions that needed to be addressed; a) the status of the group in canon law, b) the interest or right that is at stake» (R.J. BARRETT, *The non-Recognised Association*, 55). Cf pure L.G. WRENN, *Authentic Interpretations*, 46; cf pure *ib.*, 47, nota 93.

²¹ È evidente la ragione per cui l'inter-

pretazione autentica nega la legittimazione attiva ad un *coetus* sprovvisto di personalità o addirittura sprovvisto di *recognitio*: «A broad avenue of access could paralyse the administrative activity of the Church» (R.J. BARRETT, *The non-Recognised Association*, 56; cf pure *ib.*, 63). Permettere a un gruppo informale di presentare ricorso significa aprire la strada a ricorsi che possono facilmente subire le strumentalizzazioni tipiche di forme di associazionismo non formalizzato. Certo si pone qui il problema della congruenza della presa di posizione dell'interpretazione autentica con la solenne affermazione conciliare e codiciale in merito al diritto di associazione dei fedeli. Ma questo appare sufficientemente tutelato, nel contesto della interpretazione autentica, dalla osservazione che la *recognitio* di cui al can. 299 § 3 sia un qualcosa di dovuto dall'autorità ecclesiastica e non una concessione discrezionale (cf in questa linea P.A. BONNET, *Responsa*, 267). Appare comunque evidente che esista almeno un caso in cui un *coetus* sprovvisto di personalità, anzi perfino della *recognitio* di cui al can. 299 § 3, abbia la legittimazione attiva a proporre ricorso gerarchico: è il caso in cui oggetto del ricorso sia precisamente il rifiuto della *recognitio*. Cf al riguardo P.A. BONNET, *Responsa*, 268; cf pure una *Argenteraten, Recognitionis Associationis pro L., D.nus C. - Pontificium Consilium pro Laicis*, prot. n. 25467/94 CA.

un gruppo di persone variamente strutturato, che si pone il fine di salvare la propria parrocchia o la propria chiesa.

In Congresso si tratta di valutare se il ricorso o i ricorsi presentati sono stati proposti dal ricorrente o dai ricorrenti *qua singulus* o *qua singuli*, oppure dai medesimi *qua coetus*. Nel primo caso la legittimazione attiva viene riconosciuta, nell'altro viene negata.

Un primo problema interessante attiene alla lettura accurata della interpretazione autentica, da cui risulterebbe che la legittimazione attiva di un *coetus* è negata «ad recursum *hierarchicum* proponendum adversus decretum proprii Episcopi dioecesiani» (il corsivo è nostro). Si potrebbe agevolmente desumere che un *coetus* potrebbe interporre *qua talis* il ricorso immediato previo contro un decreto del vescovo diocesano e non potrebbe vederselo respinto per carenza di legittimazione (almeno in forza della interpretazione autentica). Potrebbe poi un singolo o più singoli del *coetus* ricorrere *qua singuli* al superiore del vescovo diocesano (ricorso gerarchico). In altre parole l'esame del Congresso sulla legittimazione attiva potrebbe limitarsi a verificare la "singolarità" del ricorso gerarchico (normalmente al Dicastero competente della Curia Romana) e a cercare se nel *coetus*, che eventualmente ha proposto ricorso immediato previo, vi sia come appartenente (e firmatario) anche colui o coloro che poi ha/nno proposto ricorso gerarchico.

In una causa discussa in Segnatura i ricorrenti che firmano la c.d. rimostranza sono 975 (di cui 750 non parrocchiani e 225 parrocchiani); nel ricorso gerarchico i ricorrenti che firmano sono diventati 47, di cui 27 non parrocchiani e 20 parrocchiani; finalmente nel ricorso giurisdizionale solo 3 firmano!

Un secondo problema attiene ai criteri di verifica se un ricorso o più ricorsi sono proposti da singoli fedeli o in quanto *coetus*. Si possono enumerare alcuni criteri che possono orientare e concretamente sono stati presi in considerazione per dirimere la questione.

Per dare anche solo un esempio degli elementi che vengono presi in considerazione, elenco i riferimenti *pro* e *contra* enucleati in alcune cause.

Per la prima ipotesi (= coetus) si potrebbero citare i seguenti fatti:

– le espressioni usate dai ricorrenti: «Please be advised that the undersigned, as the legal representatives and procurators pursuant to C. 1738/C. 1739 the Code of Canon Law, represent the faithful of the Catholic Parish»;

– le espressioni con le quali i ricorrenti ricorrono al tribunale civile;
– le attività, che in modo almeno generico possono essere attribuite ai ricorrenti e che appaiono come rappresentanti dei fedeli della parrocchia;

– le allusioni nei ricorsi all'amministrazione dei beni patrimoniali della parrocchia (e alla stessa proprietà dei medesimi), così che i ricorrenti si presentino come i rappresentanti della stessa comunità parrocchiale.

Per l'altra ipotesi (= singoli) si potrebbero citare i seguenti fatti:

– si potrebbe ritenere che le espressioni sopra citate siano improprie, che cioè solo in maniera figurata i ricorrenti abbiano inteso rappresentare gli altri fedeli della parrocchia, come se alcuni fedeli interpongano ricorso, mentre gli altri possono essere ritenuti consenzienti;

– a volte i ricorrenti usano anche espressioni più prudenti e sfumate: «As representatives of the parishioners of Parish»; «We the undersigned, wish to appeal...»;

– una qualche ambiguità in ordine alla rappresentanza della parrocchia potè già nascere ed essere favorita nei cc.dd. *Cluster Task Force*, in cui spesso gli attuali ricorrenti collaborarono come a nome della loro parrocchia e con tutte le ufficialità di quel gruppo di consultazione. Non è del tutto equo ammettere nella procedura di consultazione previa alla soppressione della parrocchia e alla riduzione della chiesa ad uso profano una certa rappresentanza laicale, e anzi favorirla e promuoverla, anche dal punto di vista terminologico, e poi impugnare rigoristicamente la legittimazione attiva dei medesimi nel ricorso, che come prolunga idealmente la fase iniziale di partecipazione.

Più chiaro si presenta il caso in cui a pochi giorni dal decreto del vescovo viene costituito un comitato, aperto a tutti i parrocchiani, in un certo senso costituito da tutti i parrocchiani, ancorché solo una percentuale non troppo elevata sottoscriva la sua partecipazione attiva alla contestazione, per la quale il comitato è costituito; a volte possiede uno statuto, uno o più presidenti che si presentano e si firmano come tali.

Non presenta alcun problema il caso in cui il ricorso sia presentato sotto una duplice veste: la prima come ricorso personale, l'altra come procuratore di un gruppo di fedeli della parrocchia²².

La firma dei fedeli di un ricorso presentato a nome di un gruppo non è in grado di trasformare il ricorso in un atto proposto da loro in quanto singoli²³.

²² Cf, ad esempio, causa prot. n. 26001/95 CA: «Considerato quod recurrens legitimatione activa ad recurrendum gaudet, qua christifidelis paroecianus, paroeciae Sancti C. scilicet pertinens [...] Recursum enim interposuit et uti singulus et uti procurator plurium paroecianorum Sancti C. Qui ultimus recursus certe prioris recursus legitimitati nocere nequit» (decreto del Congresso, 24 giugno

1996, n. 2). Nel ricorso alla Congregazione si leggeva: «I, the undersigned recurrens [...] do hereby submit this petition of recourse personally and on behalf of those faithful who has executed mandates appoint me as their lawful procurator».

²³ Cf *una coram* AGUSTONI, 4 maggio 1996, nn. 4.5, in *DirEccl* 108 (1997) II, 13.14.

Il *litis consortium*, che secondo l'interpretazione autentica è possibile fra più ricorrenti, non equivale ovviamente ad un ricorso presentato da un *coetus*, richiede che «fideles coniunctim agant, in limine recursus et communi consilio efformari debet; quo constituto, procuratorium mandatum patrono rite electo tribuere possunt»²⁴.

Legittimazione attiva e gravame

Perché si possa ricorrere alla Segnatura, o meglio, perché il ricorso possa essere accolto dalla Segnatura, due elementi devono essere adottati (e con almeno qualche verosimiglianza): l'interesse ad agire e il diritto leso (e certamente tra loro connessi).

L'interessé dev'essere *personale, diretto e attuale*²⁵: in una parola un ricorso per emulazione non si sosterebbe. Qualcosa di utile al ricorrente o ai ricorrenti il ricorso deve prevedibilmente apportare.

Per questa ragione la *Pontificia Commissio* al dubbio summenzionato ha risposto negativamente, mentre ha riconosciuto ai singoli fedeli la legittimazione attiva «*dummodo revera gravamen passi sint*», ossia «purché abbiano subito realmente un gravame»²⁶.

Il diritto inoltre dev'essere violato e pertanto il ricorrente deve poter indicare una violazione del diritto sia esso naturale, divino o positivo. La lesione del diritto, che apporta il gravame e la cui restituzione interessa, è un altro presupposto necessario della legittimazione attiva a ricorrere.

Nel decreto definitivo della Segnatura nella *demolitionis ecclesiae* (prot. n. 17447/85 CA), *coram* Castillo Lara sembra essere richiesto qualcosa di ulteriore per la legittimazione attiva: che l'interesse sia anche «a

²⁴ *Decretum definitivum coram CASTILLO LARA*, 21 novembre 1987, prot. n. 17447/85 CA, n. 6, in Comm 20 (1988) 92. In caso di più ricorrenti non viene richiesta a tutti la integra tassa prevista per il ricorso alla Segnatura.

²⁵ Cf Z. GROCHOLEWSKI, *La "Sectio Altera"*, 95.

²⁶ WRENN nota che l'interpretazione autentica, richiedendo un *reale* gravame [*revera - really*] contro il can. 1737 § 1 che richiederebbe solo la sussunzione di un gravame, come pure lasciando al giudice la discrezionalità di valutare il gravame, si configurerebbe come «ultrarestrictive» (cf *Authentic Interpretations*, 46-47). In realtà la prospettiva della interpretazione è affatto particolare e riguarda il ricorso gerarchico solo in relazione all'ammissibilità del ricorso giurisdizionale in Se-

gnatura e non può essere considerata interpretazione autentica del can. 1737. Ne è prova espressa la menzione in essa del «giudice», che certo non può riferirsi ad alcun superiore gerarchico. Pertanto il ricorso gerarchico continua a poter essere proposto «*propter quodlibet iustum motivum*» ossia per motivazioni sia di legittimità che di merito (ossia di opportunità). Quando però da esso si passa al ricorso giurisdizionale presso la Segnatura, dove l'unico giudizio ammesso attiene alla legittimità dell'atto impugnato, si esige un esame del ricorso gerarchico, in base al quale esame alcuni ricorsi gerarchici non potranno procedere oltre presso la Segnatura, alcuni potranno procedere solo per alcuni profili (quelli appunto di legittimità, lasciando cadere quelli di merito), alcuni potranno direttamente procedere presso la Segnatura.

lege, saltem indirecte, tutelatum»²⁷.

Si tratta qui di una questione fra le più discusse nella Giustizia amministrativa, indizio peraltro di molte altre questioni non ancora risolte nei sistemi di Giustizia amministrativa sia ecclesiastici sia civili.

Nel caso che ci concerne (soppressione di parrocchie e riduzione ad uso profano delle chiese) è chiaro e senza ombra di dubbio la legittimazione attiva del parroco a ricorrere contro la soppressione della parrocchia. Non sono frequenti i casi in cui sia il parroco stesso a ricorrere: i ricorsi che ci concernono sono di iniziativa prevalentemente laicale. Nei due casi in cui il parroco ha presentato ricorso, non è stato sollevato problema alcuno sia per l'evidentissimo interesse del parroco alla permanenza della parrocchia sia per il fatto di essere rappresentante legale della parrocchia, oggetto del decreto di soppressione²⁸.

Ma i fedeli hanno legittimazione attiva a ricorrere contro la soppressione di una parrocchia e/o la riduzione ad uso profano di una chiesa?

Ci sono due ipotesi, quasi alle due estremità.

Secondo la prima tesi la legittimazione attiva si avrebbe allorché si assuma la violazione da parte dell'autorità amministrativa di una qualsiasi legge e si provi da parte dei fedeli un qualunque proprio interesse, che proverrebbe loro verosimilmente dal ricorso legittimo.

Si pensi ad un fedele che ricorra alla Congregazione competente avverso il decreto di soppressione della propria parrocchia, assumendo la violazione da parte del vescovo diocesano del can. 515 § 2, che prescrive al vescovo diocesano di ascoltare il Consiglio Presbiterale Diocesano prima di procedere all'emissione del decreto di soppressione della parrocchia. Quel fedele avrà un suo interesse (la propria abitazione presso la chiesa parrocchiale, un ufficio remunerato dalla parrocchia, il ricordo della sua gioventù ecc.). Assume la violazione di una legge. E questo basterebbe. Ha legittimazione attiva a ricorrere. Può ricorrere.

²⁷ Comm 20 (1988) 91, n. 4. Il corsivo è del testo.

²⁸ Cf cause prot. n. 26248/95 CA e 25322/94 CA. Un problema peculiare si pose in quest'ultima causa per la morte del parroco nelle more del processo: a chi spettava continuare la causa? Ben difficilmente infatti il vescovo diocesano nominerà un amministratore parrocchiale per una parrocchia soppressa. Non sembra invece che possieda la legittimazione

attiva a ricorrere il parroco della nuova parrocchia sorta dall'unione estintiva che ha coinvolto quella soppressa (cf F. DANEELS, *Soppressione*, 101-102; nel caso il parroco in parola intendeva intervenire per rinunciare al ricorso). La Segnatura ha ammesso il proseguimento del ricorso da parte di un parrocchiano (cf F. DANEELS, *Soppressione II*, 134, nota 51*).

Secondo l'altra tesi la legittimazione attiva si avrebbe solo quando il fedele persegua con il ricorso quell'interesse che la legge precisamente [= esplicitamente]²⁹ tutela e protegge.

Si pensi ad un fedele che rivendichi un diritto di proprietà sulla chiesa parrocchiale e che ricorra contro la decisione di ridurla ad uso profano. Quel fedele ha un suo interesse. Si ha pure una legge violata, nel cui testo si cita (direttamente) quell'interesse. Il canone 1222 § 2 infatti, allorché menziona i diritti sulla chiesa, certamente intende alludere anche al diritto di proprietà. Vi sarebbe così legittimazione attiva a ricorrere.

Una via mediana perlopiù si sceglie nei sistemi di Giustizia amministrativa, per non avere, nella prima ipotesi, un'ampiezza tale da configurare una specie di azione c.d. popolare e nell'altra una tutela giuridica ridotta praticamente all'esclusiva protezione dei beni e dei diritti patrimoniali, che tradizionalmente la normativa prende privilegiatamente in considerazione.

È la stessa via mediana che la stessa giurisprudenza della Segnatura sembra percorrere, allorché, dopo incertezze e tentennamenti³⁰, è giunta a riconoscere la legittimazione attiva per la soppressione di una parrocchia ai parrocchiani della medesima, in forza del semplice loro stato di (fedeli) parrocchiani³¹.

Non si ha la c.d. azione popolare, poiché solo i fedeli che legittimamente appartengono alla parrocchia possono agire contro il decreto che decida la sua soppressione.

²⁹ Nei voti richiesti in ordine alla definizione della causa che ha richiesto l'interpretazione autentica gli avverbi *expressely - implicitly* hanno avuto un grande rilievo, per indicare se la legge avesse dovuto prevederli *expressamente* o se bastasse che fosse desumibili da una legge *in modo anche del tutto indiretto*.

³⁰ La Segnatura, ad esempio, ha rigettato la legittimazione attiva dei fedeli perché non (legittimi) rappresentanti della parrocchia né portatori di interessi di carattere patrimoniale nei casi seguenti: prot. n. 19672/87 CA (cf R.J. BARRETT, *The non recognised Association*, 68); prot. n. 21024/89 CA (*ibidem*, 70); 21024/89 CA [I] (*ibidem*, 73-74). Significative le espressioni usate nel rigetto nel caso del decreto *coram* Rossi del 21 maggio 1988 (prot. n. 17914/86 CA): «[...] neve eorum quispiam, in casu concreto, titularis est alicuius iuris subiectivi, necne interesse legitimum habent

sufficiens ut fundamentum ad recursum praebeant» (cit. in I. ZUANAZZI, *La legittimazione a ricorrere "uti fidelis"*, 419 nota 72). Del medesimo avviso fra gli autori E. CAPPELLINI, *La tutela dei diritti delle comunità territoriali: diocesi e parrocchie*, in ME 113 (1988) 97-101 oppure in *Il diritto alla difesa nell'ordinamento canonico*, Città del Vaticano 1988, 97-101.

³¹ Già in Segnatura si sono presentati casi in cui fra i ricorrenti contro la soppressione di una parrocchia e/o la riduzione ad uso profano della chiesa vi erano fedeli che erano abituali ed attivi frequentatori della parrocchia, ma col domicilio canonico fuori dai confini della parrocchia interessata (cf decreto del Congresso nella causa prot. n. 25323/94 CA); oppure fedeli col domicilio in parrocchia, ma appartenenti ad altre chiese o comunità ecclesiali; oppure persone non battezzate aventi il domicilio in parrocchia.

D'altra parte si dà proporzionato fondamento, per esempio, a quella audizione del consiglio presbiterale diocesano, richiesta *ad validitatem* per il vescovo diocesano dal can. 515 § 2. Quale interesse tutela questa prescrizione? Non certo, o meglio, non solo i diritti patrimoniali, che sotto le clausole del diritto precedente si intendevano (cf. ad es., «*de consensu eorum quorum iura laedi possunt*»). «L'erezione e la soppressione di parrocchie deve avvenire in modo ordinato e prudente; si devono soprattutto osservare le norme giuridiche, poiché il diritto è costituito per la tutela dei diritti e del bene dei fedeli»³².

Certo si proteggono anche quei diritti fondamentali propri dei fedeli che si recensiscono nel nuovo Codice e che in caso contrario rimarrebbero senza alcuna o quasi nessuna protezione.

«Nemo est qui hodie, post declarationes Concilii Vaticani II quoad Christifidelium iura et obligationes partem habentium in evangelizatione, in actuositate pastorali et in adiuvandis ministris sacrae hierarchiae, non videat quantum sit christifidelium "interesse" seu bonum, quod per se ipsum, iam fundamentum praebet actioni vel legitimationi agendi ut idem bonum persequi et vindicare ipsi valeant; quodque ipsa lex agnoscit atque defendit: non aliter, enim, deducitur ex plurimis canonibus, simul recte perpensis, iura muneraque fidelium respicientium (cfr. cc. 224-231).

Etsi enim exercitium iurium et obligationum, quae propria sunt laicis, per se ligatum non sit directe et stricte necessarieque cum paroecia, attamen communitas paroecialis seu paroecia est ordinaria ecclesiastica structura quae modo directo et proprio animarum curam offert et in qua dicta iura et munera exercentur (cfr. cc. 515 § 1; 516 § 2; 519; 529 § 2 praesertim). Ideoque negari nequit in casu verum legitimumque "interesse", quod naturam praesertim personalem, directam et actualem quodque lex necessario tueri debet praesertim quum paroecia est in periculo suppressionis, seu qui potestatem habet erigendi et supprimendi paroecias, ita agere debet ut huiusmodi cura semper sit ratio ultima decisionis (cfr. c. 1752), ita ut bonum fidelium eorumque iura et munera una cum obligationibus quibus ipsi tenentur sufficienter sint in tuto posita.

³² «Ideoque negotia erectionis vel suppressionis paroeciarum rite et prudenter agenda sunt; praesertim omnia ad regulam iuris recte agenda sunt, cum ius ad tutelam iurium bonique christifidelium sit constitutum» (*una coram* FAGIOLÒ, 20 giugno 1992, prot. 22036/90 CA, n. 9, p. 11). Cf. pure *una coram* EODEM, 16 gennaio 1993: «Membra paroeciae [...] ius habentia ut in omnibus, quae

eorum vitam paroecialem respiciunt, servetur ius canonicum [...] Christifideles [...] propter arctam cum Ecclesia consuetudinem et coniunctionem vitae, quae generatim et praesertim in propria paroecia exercent, membra activa habendi sunt eorum paroeciae atque habiles ad iura paroeciae defendenda» (n. 18, pp. 7-8).

Huiusmodi rite perpenso "interesse" seu bono, retineri debet suppressionem paroeciae esse actum qui iuridice atque multopere tangit vitam communitatis paroecialis et singulorum membrorum paroeciae. Ceterum ipsemet Advocatus inter acta quae non subiecta sunt "a ricorso gerarchico" enumerat "co-stituzione, unificazione, smembramento di parrocchie" (can. 515), non autem suppressio, quae propria tamen est figura iuridica.

Can. 515 § 1 naturam specificans paroeciae eius momentum et pondus in communitate ecclesiali clare patefacit. Etiam Concilium Vaticanum II magnum tribuit paroeciae momentum et pondus [...SC 42; AA 10]. Vaticanum II insuper fovet participationem collaborationemque laicorum actuositati pastorali paroeciae (cfr. AG 41)[...]. Codex ipse, Concilii Vaticano [!] II propositiones et vota apte accipiens, statuit christifideles posse suam habere "participationem in exercitio curae pastoralis paroeciae" si ob sacerdotum penuriam Episcopus diocesanus id aestimaverit (can. 517 § 2). Immo tum pastorale consilium (can. 536), tum consilium a rebus oeconomicis (can. 537) in paroecia constituta, praeseferunt naturam laicalem; in primo enim "christifideles, una cum illis qui curam pastorem vi officii sui in paroecia participant, ad actionem pastorem fovendam suum adiutorium praestent" (can. 536 § 1), in altero "parochi in administratione bonorum paroeciae adiutorio sint" (can. 537).

Videtur igitur non deneganda legitimatio activa recurrentibus, in casu»³³.

³³ Una coram FAGIOLLO, 20 giugno 1992, prot. 22036/90 CA, n. 7, pp. 7-9; cf pure n. 9, p. 11: «Eo vel magis quod novum ius canonicum, Vaticanum II in praxim seu disciplinam Ecclesiae propriam deducens, partem quam christifideles laici in missione Ecclesiae propriam habent, praesertim et ante omnia in paroecia seu in ecclesia locali explicandam ab ipsismet christifidelibus praescribere videtur». Questa giurisprudenza è affermata, oltre che nella sentenza citata, in un'altra coram FAGIOLLO, 16 gennaio 1993, prot. n. 21883/90 CA, con argomenti pressoché identici, e non più messa in discussione in altre sentenze o decreti. Secondo alcuni autori non potrebbe comunque dirsi pacificamente *iurisprudencia communis*. Tanto più che tale giurisprudenza recente sarebbe il risultato di un *revirement* piuttosto difficile da comprendere. Nei primi interventi della Segnatura infatti è negata la legittimazione attiva soprattutto partendo dalla constatazione che nel diritto non è sanzionato alcun diritto dei singoli fedeli ad una determinata parrocchia o ad una determinata chiesa: «Falso praesupposito nituntur, scil.,

quod iura memorata [ossia cann. 209, 213, 214, 217, 222, 225, 229 collegato col can. 231, ecc.] cum quadam ecclesia paroeciali vel aede sacra vinculata sint, ac proinde eorum exercitium ab exsistentia certae et determinatae aedis sacrae pendeat» (*decretum coram CASTILLO LARA*, 21 novembre 1987, prot. n. 17447/85 CA, n. 7a, in *Communicationes* 20 [1988] 93; in modo conforme tutta la giurisprudenza: cf, ad esempio, decreto del Congresso, 12 ottobre 1995, in una causa prot. n. 25323/94 CA; 4 marzo 1996, in una causa prot. n. 26248/95). Ora non appare chiaro come, rimanendo fermo tale principio interpretativo, ad un certo punto la giurisprudenza della Segnatura (pur da approvare) abbia incominciato a concedere la legittimazione attiva ai fedeli parrocchiani. Recentissimamente in una *relectio a limine* la Segnatura sembra aver mostrato qualche difficoltà a riconoscere l'interesse di religiose che impugnavano dichiarazioni e pubblicazioni contrarie al *Decretum laudis* in materia attinente alla fondazione del proprio Istituto religioso (cf prot. n. 28733/98 CA).

Con ragionamento analogo si è proceduto a riconoscere legittimazione attiva ai fedeli per la riduzione ad uso profano di una chiesa³⁴.

Sospensione (cf art. 113 "Normae Speciales")

La sospensione del decreto di soppressione della parrocchia non è mai avvenuta. Neppure per il decreto di riduzione di una chiesa ad uso profano è mai stata concessa dalla Segnatura la sospensiva: si è preferito in non pochi casi interdire al vescovo diocesano gli atti consequenziali del decreto, che avrebbero pregiudicato irrimediabilmente il ripristino dello *status quo ante* nel caso di soccombenza dell'autorità amministrativa nel giudizio in corso presso la Segnatura³⁵.

4. FASE "GIUDIZIALE"

4.1. Procedura

La sentenza definitiva prevede il giudizio del Collegio giudicante sul ricorso ammesso dal Congresso della Segnatura, oppure il decreto del medesimo Collegio giudicante sul ricorso contro il rigetto del ricorso operato dal medesimo Congresso (cf art. 116 *Normae Speciales*).

La sentenza definitiva non conosce appello, anche se recentemente è stata ammessa la facoltà di interporre querela di nullità e domanda di *restitutio in integrum*³⁶.

4.2. Questioni

Le questioni che vengono affrontate in Plenaria sono quelle di fondo, ossia di merito, se quest'espressione non fosse particolarmente equivoca. Si tratta cioè della illegittimità per violazione della legge *in procedendo*

³⁴ Finché la chiesa di cui si impugna la riduzione ad uso profano è la chiesa parrocchiale di una parrocchia soppressa, non vi sono problemi nell'identificazione dei legittimati a ricorrere: sono tutti i parrocciani della parrocchia soppressa. Peculiari problemi potrebbero porsi invece nel caso della riduzione ad uso profano di una chiesa-santuario (magari diocesano) o di una chiesa-rettoria parrocchiale. Qui manca il territorio che permetta in modo relativamente agevole di identificare i legittimati.

³⁵ Cf decreto del Congresso nella causa

prot. n. 25323/94 CA, 12 ottobre 1995, in cui viene sospesa la alienazione della chiesa e comunque ogni modificazione sostanziale, «qua restitutio in pristinum statum impossibilis vel oeconomice onerosior evaderet».

³⁶ Cf G.P. MONTINI, *De querela nullitatis deque restitutione in integrum adversus sententias Sectionis Alterius Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis*, in *Periodica* 82 (1993) 669-697; J. LLOBELL, *Note sull'impugnabilità delle decisioni della Segnatura Apostolica*, in *IE* 5 (1993) 675-698.

e in *decernendo* oppure del risarcimento dei danni provocati da un atto amministrativo illegittimo³⁷.

In procedendo

Il punto che ha suscitato maggiore attenzione, una interessante apertura giurisprudenziale e che costituisce attualmente forse l'unica tutela per parrocchie e chiese, è l'audizione previa del consiglio presbiterale diocesano (cf cann. 515 § 2 e 1222 § 2: *audito consilio presbyterali*). La sua assenza rende invalido il decreto di soppressione della parrocchia e il decreto di riduzione della chiesa ad uso profano.

La audizione del consiglio presbiterale diocesano richiede, secondo la giurisprudenza attuale, che avvenga:

- prima dell'emanazione del decreto vescovile, anzi prima che il vescovo diocesano prenda la decisione³⁸;
- dopo che al consiglio stesso siano state fornite tutte le informazioni necessarie per esprimersi sulla questione sottoposta³⁹;
- tramite la emissione di un parere espresso tramite voto consultivo⁴⁰.

Sono state respinte, perché infondate, contestazioni in merito ad un eccessivo peso attribuito dal vescovo diocesano al parere del consiglio

³⁷ Cf G.P. MONTINI, *Il risarcimento del danno*, 179-200; P. HAWYARD, *Changes in ecclesiastical administrative justice brought about by the new competence of the «Sectio altera» of the Apostolic Signatura to award damages*, in IE 5 (1993) 643-673.

³⁸ «Archiepiscopus, antequam presbyterale Consilium suam edixisset sententiam, iam decisionem supprimendi paroeciam sumserat» (*una Suppressionis paroeciae*, prot. n. 22036/90, n. 8, p. 10; cf pure *Suppressionis paroeciae et reductionis ecclesiae in usum profanum*, 16 gennaio 1993). Appare coraggiosa l'interpretazione secondo cui si possa ravvisare una decisione del vescovo prima della firma del decreto corrispondente. In realtà nel caso la decisione già presa dal vescovo poteva essere facilmente desunta dalla formula informativa con cui è stato contattato il consiglio presbiterale.

³⁹ Non si richiede che il parroco e/o i fedeli interessati possano esprimere le proprie ragioni in consiglio e siano ascoltati dal medesimo consiglio: il can. 50 riferisce all'autorità che emana il decreto (e non agli organi

consultivi) l'obbligo «quantum fieri potest» dei fedeli interessati (cf decreto Congresso, 18 gennaio 1996, prot. n. 25465/94 CA). Se nessuno poi in consiglio fa rimostranza circa la scarsità o l'assenza di informazioni adeguate per fornire un parere, diviene praticamente impossibile per i ricorrenti dimostrarne la deficienza (*ibidem*).

⁴⁰ «Ex relatione officiali congressus Consilii Presbyteralis diebus 12-13 martii 1990 habiti apparet in casu votum consultivum Consilii petitum non esse, sed idem notitias datas esse de paroeciis supprimendis et innovandis [...]: "16 canonical Consultations: The Senate heard the Vicars, as they reported on proposed closings, mergers, and planning processes in their Vicariates. Questions and answers were interspersed with the reports" (Summarium, p. 70). Rite Promotor Iustitiae deputatus haec animadvertit: "In casu Consilium audivit Vicarios episcopales [...] sed Em.mus Archiepiscopus non audivit Consilium"» (*una Suppressionis paroeciae*, prot. n. 22036/90, n. 8, p. 10; i corsivi sono del testo).

presbiterale diocesano⁴¹ ed in merito alla legittima composizione del medesimo consiglio⁴².

In decernendo

Particolare interesse riveste soffermarsi sulla questione di merito alfine toccata dalla Segnatura Apostolica dopo un selettivo *iter* processuale. Si tratta alfine di giudicare se le ragioni della riduzione ad uso profano di una chiesa fossero o no giuste, ossia se la decisione fosse o no giusta⁴³.

La cosa non era per alcuni pacifica, se la stessa Segnatura Apostolica dovette in una lettera spiegare che la sua competenza si limitava «not only in regard to the legal procedure followed but also in regard to the substance of the decision. In certain cases the law itself places limits on the discretionary power of the diocesan bishop and the Apostolic Signatura may be called upon to decide whether or not those limits have been exceeded, for example, wheter or not there were objectively grave causes for the decision»⁴⁴. Anzi in una sentenza definisce ancor oggi, dopo tante e ponderate disquisizioni e distinzioni, «gravis et subtilis» la questione avanzata dalla parte resistente, che cioè la questione agitata invada il limite della discrezionalità dell'autorità amministrativa⁴⁵.

Il prescritto codiciale prevede che il vescovo diocesano possa procedere legittimamente alla riduzione ad uso profano di una chiesa «ubi

⁴¹ Cf decreto Congresso, 18 gennaio 1996, prot. n. 25465/94 CA. L'accusa era che il vescovo diocesano avrebbe delegato la decisione in merito alla soppressione della parrocchia al consiglio presbiterale diocesano.

⁴² Cf decreto Congresso, 18 gennaio 1996, prot. n. 25465/94 CA.

⁴³ Nessuna causa concernente la soppressione di parrocchie è giunta a questo stadio finale, poiché la tutela apprestata dal Codice è talmente blanda che una qualsiasi giusta causa (pastorale) basta a giustificarla, rendendo pressoché impossibile, stante l'attuale impostazione, un sindacato *in decernendo*. Il riferimento normativo è precisamente alla *salus animarum* o al bene delle anime: «Eadem denique salus animarum causa sit, qua determinantur aut recognoscantur paroeciarum erectiones aut suppressiones, aliaeve huiusmodi innovationes, quas quidem Episcopus propria auctoritate peragere poterit» (CD 32; cf pure PAULUS VI, mp *Ecclesiae Sanctae* I, 21 § 3;

SACRA CONGREGATIO PRO EPISCOPIS, directorium *Ecclesiae Imago* 177b). Sono state, per esempio, rigettate le motivazioni addotte di dati non più aggiornati su cui si sarebbe basata la decisione della soppressione (cf prot. n. 25465/94CA).

⁴⁴ SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, Lettera 11 ottobre 1995 (prot. n. 22571/91 CA. in riferimento alle cause di cui ai nn. di prot. 25500/94 CA; 25530/94 CA; 25531/94 CA; 1137/95 SAT), 1-2. L'arcivescovo che aveva sollevato il problema per alcune cause pendenti, si domandava se la Segnatura oltre a giudicare della procedura «can replace the judgment of the local bishop with its own judgment» (*ib.*, 1).

⁴⁵ Cf *una coram* DAVINO, 18 gennaio 1997, nn. 3-4. Sul rapporto fra amministrazione e giurisdizione, cf, ad esempio, I. ZUANAZZI, *Il principio di legalità nella funzione amministrativa canonica*, in IE 8 (1996) 37-69.

aliae graves causae suadeant» (can. 1222 § 2). Non è nostro compito, nel contesto di questa relazione, considerare approfonditamente il valore giuridico da attribuire al prescritto del canone 1222 § 2 ed in particolare alle «graves causae» richieste per la legittima riduzione ad uso profano di una chiesa.

Si potrebbero prendere invece, ad esempio, le *rationes in iure et in facto* nelle due uniche sentenze definitive che hanno affrontato l'argomento, la prima pubblicata⁴⁶, l'altra tuttora inedita⁴⁷.

Sentenza *coram* AGUSTONI, 4 maggio 1996

In iure

«*Causae ergo a lege requiruntur graves, nec gravissimae: excluduntur igitur nugae vel causae quae suapte natura graves haberi nequeunt*» (n. 6).

La richiesta del Codice di cause gravi dev'essere considerata sia in riferimento al can. 1222 § 1, che richiede un'impossibilità fisica o morale, sia in riferimento al II Schema di revisione del Codice, che permetteva una causa pastorale per la riduzione ad uso profano delle chiese, ed è stato bocciato e sostituito dal testo attuale. È di grande importanza escludere dalla tipizzazione delle cause gravi le cause pastorali, che invece appaiono sufficienti nella soppressione della parrocchia. Proprio la frequente contiguità dei due provvedimenti permette in modo molto pratico di constatare se, ancor prima dell'esame (complesso) del contenuto di una *causa gravis*, ci si sia accorti della differenza tra la *causa pastoralis*, sufficiente per sopprimere la parrocchia, e della *causa gravis*, necessaria per ridurre ad uso profano la chiesa. È chiaro che laddove questa differenza non sia avvertita, in fase di attuazione, sarà presunzione che non si è di fronte ad una causa grave.

«*Gravitas causae, etsi apparenter levi innititur fundamento, diversimode aestimari potest si diligenter considerentur circumstantiae vel loci, vel rei oeconomicae vel personarum, quae Ordinario apprime innotescunt: re quidem vera quaestio est facti*» (n. 6).

Sul principio enunciato non vi può essere che accordo: la gravità della causa può essere di natura intrinseca all'edificio sacro da ridurre ad uso profano oppure connessa con circostanze estrinseche, che possono qualificarla come grave. Lo stesso can. 1222 § 1 sembra confermarlo.

⁴⁶ Cf SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, *Reductionis ecclesiae in usum profanum, coram* AGUSTONI, 4 maggio 1996, in *DirEccl* 108 (1997) II, 3-7. Per il commento cf C. GULLO, *Brevi note sulla gravità della «causa» necessaria per ridurre la chiesa ad*

uso profano, ib., 7-11.

⁴⁷ Si tratta della sentenza *coram* DAVINO del 18 gennaio 1997. La conclusione della sentenza e il ragionamento sviluppato *in iure* non sono dissimili dalla sentenza finora pubblicata.

Sulla conclusione vi possono essere alcune perplessità. Certo le circostanze sono conosciute meglio dall'Ordinario del luogo: ne è più vicino. Certo la valutazione delle circostanze è una questione di fatto. Ma delle due l'una: o questo significa la remissione a giudicare o queste circostanze devono essere oggetto di giudizio attraverso parametri oggettivi e riscontri provati per verificare se configurano la gravità di cui al can. 1222 § 2. La fattualità delle circostanze non toglie che le medesime, ad esempio,

– debbano essere presenti e conosciute dall'Ordinario al momento della decisione;

– debbano essere manifestate a coloro che debbono consigliare l'Ordinario;

– debbono essere provate nelle loro precise dimensioni;

– debbono poter essere verificate nella loro gravità anche da terzi, non necessariamente "vicini" ai luoghi e ai fatti.

Lo stesso richiamo al principio secondo cui «onus probandi incumbit ei qui asserit», può presentare nel processo amministrativo delle ambiguità, poiché i ricorrenti spesso non hanno accesso ai documenti né possibilità profonde di verifica.

In facta

Nella sentenza commentata sono addotte varie ragioni *in facta*, che possono essere distinte in estrinseche ed intrinseche.

Le ragioni estrinseche sono le seguenti:

– la gravità della causa si evidenzerebbe dalle analoghe circostanze in cui si troverebbero molte diocesi della medesima nazione (gli Stati Uniti) (cf n. 7);

– la prudenza e la «gravitas» con cui il vescovo diocesano avrebbe proceduto nell'affrontare la questione permetterebbe di «legitime conicere [...] quod a gravibus causis impulsus ad reductionem ecclesiae ad usum profanum devenit» (n. 9).

Queste ragioni non sembra possano essere ragionevolmente addotte come argomento in quanto già comprese sostanzialmente nella presunzione di legittimità che accompagna ogni atto amministrativo.

Le ragioni intrinseche (cf n. 9) sono le seguenti:

– «*Conservatio trium ecclesiarum intolerabile onus oeconomicum novae paroeciae imponeret*». Si trattava in realtà di conservare due chiese, da cinque che all'inizio erano, prima della soppressione delle cinque parrocchie. Qui non si considera che il ricorso concerneva una chiesa e della riduzione di questa ad uso profano si trattava. I fedeli delle altre chiese non avevano interposto ricorso e pertanto dell'onere di questa chiesa, di cui in ricorso, si deve trattare;

– «Attento quod curae pastorali fidelium, ob immutatas circumstantias, illae amplius non inserviunt». Questa è una ragione pastorale, che il Codice non ritiene sufficiente per la riduzione ad uso profano;

– «Dum nova paroecia inde ab erectione ingenti aere alieno gravatur, venditio harum ecclesiarum confestim efficax subsidium necessitatibus urgentioribus novae paroeciae praestat, quod secus prorsus deficeret. Nam numerus fidelium, quorum oblationibus nova paroecia praesertim sustinetur, in dies minuit». La ragione sarebbe quindi di carattere economico, ma non inerente alla chiesa, bensì alla nuova parrocchia, cui la chiesa appartiene, che sarebbe fortemente indebitata. Donde vengono questi debiti? Qual è il loro ammontare? Quali sono i bilanci? I bilanci di parrocchie affini non sono dello stesso tipo? Perché non interviene la diocesi a colmare i debiti di quella parrocchia? O la stessa diocesi ha debiti? Ma in quale misura? Non sarebbe un contributo congruo la vendita delle due chiese per le quali nessuno ha interposto ricorso? Non basta il fatto che la chiesa di cui in oggetto non abbisogni di alcuna riparazione? Perché il vescovo diocesano adduce questa ragione solo dopo la decisione del Congresso? Domande cui, dal tenore della sentenza, non appare se sia ritenuto opportuno ricercare una risposta;

– «Praeterea ut salvetur aedificium sacrum negligi haud queunt elemosynae ceteraque subsidia pauperibus praesertim elargienda et alia huiusmodi». È significativa l'impostazione stessa letterale della ragione qui addotta. «Ut salvetur aedificium»: viene qui invertito inavvertitamente l'onere della prova. Mentre il canone esige che la riduzione ad uso profano di una chiesa richieda una causa grave, la sentenza ritiene che la conservazione (onerata) di un edificio debba avere una causa grave⁴⁸. «Et alia huiusmodi»: rivela la valutazione pastorale di interessi pastorali da bilanciare, dove neppure ci si perita di individuarli, poiché basta una locuzione generica, e ciò, di fronte ad una causa grave da configurare, secondo l'esplicito prescritto codiciale.

Al di là del giudizio sui casi concreti, pare che la Segnatura abbia trascurato un'occasione propizia per indicare formalmente e giudizialmente in modo autorevole i criteri giuridici in base ai quali giudicare l'esistenza e/o l'inesistenza di una causa grave, distinguendola da una causa pastorale qualsiasi. Il presupposto di un atto legittimo dell'autorità amministrativa sembra divenire *praesumptio iuris ac de iure*.

⁴⁸ «It is clear from the text of can. 1222, as well from the Church's tradition in this matter, that the Church per se wishes churches (cf. can. 1214) to be preserved and used for divine worship; the reduction of a church to profane use is an exception to this principle and can be done only for the very serious

reasons prescribed in par. 1, or for other reasons which are grave (par. 2). By contrast, a parish can be suppressed for a just cause (can. 515, § 2)» (SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, *Notes on the Meeting of 27 November 1995*, prot. 26600/A/95 CA, cit. in F. DANEELS, *Soppressione*, p. 96 nota 32).

Si mette in rilievo, in alcune pronunce, il favore da operare verso le cause considerate nelle circostanze di luogo, tempo, persone, situazione economica ecc., rispetto alle cause astrattamente intese come «gravi»; come pure il rilievo da dare alle cause reali rispetto alle cause espressamente menzionate negli atti amministrativi.

Queste distinzioni possono però trarre in inganno, per il fatto che può sfuggire tutta una serie di conseguenze processuali di notevole entità.

È chiaro cioè che quando

– la soppressione di una parrocchia e la riduzione della chiesa già parrocchiale ad uso profano sono decise con un unico decreto, in cui magari non si menziona neppure un canone, oppure solo il canone relativo alla soppressione della parrocchia⁴⁹;

– nel medesimo decreto non vi sia se non una menzione generica⁵⁰ della causa che ha formato il presupposto per entrambe i provvedimenti o se ne affermi la medesima causa, anche esplicitamente descritta;

– nella procedura che ha presieduto alla formazione del decreto attraverso studi, consultazioni e pareri non appare mai la coscienza della distinzione delle cause, ma di procedere come se i provvedimenti potessero essere presi in modo intercambiabile possa sorgere la presunzione dell'insufficienza della causa grave⁵¹, poiché neppure si è pensato e *a fortiori* neppure si è valutato il diverso parametro della *causa (iusta)* per la soppressione e della *causa gravis* per la riduzione ad uso profano di una chiesa. A questo punto, di fronte a tale presunzione processuale, è l'autorità amministrativa a dover dimostrare (nel concreto) la gravità della causa presente al momento dell'emissione del decreto.

È chiaro che quando la causa affermata (ed anche reale) per la riduzione di una chiesa ad uso profano non attiene alla situazione econo-

⁴⁹ In alcuni casi si è giunti solo nel Congresso a poter stabilire che in realtà il decreto vescovile disponeva solo la soppressione della parrocchia e non pure la riduzione della chiesa ad uso profano, rifiutando che la riduzione ad uso profano possa essere stabilita in modo implicito nel decreto.

⁵⁰ «The failure to express those specific and grave reasons makes it easier for someone to allege a violation of the law *in decernendo* on the basis of lack of grave reasons» (SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, *Notes on the Meeting*, pp. 100-101, nota 50).

⁵¹ «Auctoritas censuit sufficere illas supra memoratas atque adductas causas supprimendae paroeciae ut et aliae actiones, id est clausura ecclesiae et eiusdem reductio ad usum

profanum, essent legitimae» (una prot. n. 21883/90 CA, *coram* FAGIOLÒ, 16 gennaio 1993, n. 22, p. 10). Cf pure SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, *Notes on the Meeting*: «A general pastoral plan in itself would not be sufficient reason, nor would the fact that the presbyteral council or the pastor or parish pastoral council is in favor of the decision nor the simple fact that the church in question, e.g. after the merger of several parishes, is no longer necessary for pastoral ministry» (p. 97, nota 37). «Sembrano inoltre motivi insufficienti sia la volontà di favorire l'unità della nuova parrocchia sia la giusta promozione della celebrazione domenicale della S. Eucaristia nella chiesa parrocchiale della nuova parrocchia» (*ibidem*, 97).

mica concernente l'edificio sacro né alla situazione economica (interna) della parrocchia cui appartiene o apparterrà o dovrebbe appartenere la chiesa, bensì al complesso della situazione economica (o addirittura pastorale) della diocesi, si è di fronte alla presunzione processuale che la causa non sia grave (la gravità trova nella considerazione individua del fatto una sua presunzione)⁵²: l'autorità amministrativa ne dovrà dimostrare la reale gravità.

La "copertura" giurisdizionale a priori del giudizio del vescovo diocesano sulla gravità della causa per la riduzione ad uso profano di una chiesa, offende il giudizio discrezionale dell'autorità amministrativa non meno della intrusione dell'organo di giustizia nella riforma dell'atto amministrativo: in entrambi i casi si verifica un giudizio discrezionale, precluso al tribunale che è chiamato, secondo la normativa vigente, a giudicare dell'illegittimità.

5. FASE ESECUTIVA

Già altrove ho richiamato sulla debolezza strutturale di questa fase, fino a ritenere che vi si possa configurare, anche dal punto di vista formale, una *lacuna iuris*⁵³. Certamente si tratta di una cartina tornasole di alcune ambiguità e contraddizioni in cui si dibatte la Giustizia amministrativa canonica, ma ancor prima i sistemi di Giustizia amministrativa civili.

Actio iudicati

Basta qui citare il caso più clamoroso occorso e citarlo attraverso soprattutto la cronologia⁵⁴.

All'inizio del 1990 due fedeli ricorrono contro la soppressione della propria parrocchia e la riduzione della propria chiesa ad uso profano e il 20 giugno 1992 ricevono dalla Segnatura responso affermativo: i decreti sono illegittimi poiché il vescovo diocesano non ha acquisito il previo parere del consiglio presbiterale diocesano. All'arcidiocesi di Chicago è imposto nella

⁵² «There must be *specific and grave* reasons for the reduction of a church to profane use» (SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, *Notes on the Meeting*, p. 97, nota 37; i corsivi sono del testo). In tal senso sono ritenute cause sufficienti per la riduzione ad uso profano la condizione pericolante della chiesa, certificata da tecnici, connessa con la opportunità di non gravare i fedeli dell'onere della riparazione, data la disponibilità a breve distanza di un'altra chiesa abbastanza capiente per i medesimi fedeli (cf decreto definitivo,

prot. 24048/93 CA, 25 giugno 1994, *coram* FAGIOLLO); il fatto che la chiesa di cui si decide la riduzione ad uso profano fosse una palestra provvisoriamente adattata a chiesa (cf causa prot. 26248/95 CA).

⁵³ Cf G. P. MONTINI, *L'esecuzione delle sentenze della "Sectio Altera" della Segnatura Apostolica*. Il significato di una lacuna, in *Iustus Iudex*, 553-571.

⁵⁴ Cf N. PAPROCKI, *Parish Closings*, 885-889.

sentenza definitiva della Segnatura l'obbligo di «*ecclesiam paroecialem ad statum quo gaudebat ante eius suppressionem restituere*».

Notificata la sentenza, l'arcivescovo di Chicago con decreti del 2 e 8 dicembre 1992 ne comandava l'esecuzione. Ma dopo meno di una settimana (14 dicembre 1992) lo stesso arcivescovo con due decreti disponeva nuovamente ed immediatamente la soppressione della medesima parrocchia e la riduzione ad uso profano della medesima chiesa, dopo aver regolarmente convocato ed ascoltato il consiglio presbiterale diocesano (11 dicembre 1992)⁵⁵.

Ai due fedeli ricorrenti non rimaneva che riprendere la procedura dei ricorsi. Dopo la rimostranza ricorsero alla Congregazione che rispose negativamente (10 luglio 1993). Ricorsero alla Segnatura sia contro il rigetto della Congregazione sia proponendo l'*actio iudicati*. L'azione fu respinta, perché l'illegittimità dichiarata era *in procedendo*: «*Quod ipse [= Archiepiscopus] deinde denuo decrevit suppressionem paroeciae et reductionem ecclesiae in usum profanum, minime obstat executioni sententiae, nam idem Em.mus Archiepiscopus hac vice iuxta legis canonicae praescripta processit ideoque vitia de quibus in sententia diei 20 iunii 1992 vitavit. Deest proinde hac in re materia contendendi ad propositam actionem iudicati quod attinet. Perspecta legitimitate novae suppressionis paroeciae et reductionis ecclesiae paroecialis in usum profanum, omnino irrationabilis apparet petitio ut ecclesia Sancti R. restauretur ad statum quo antea gaudebat*» (nn. 3-4) (12 novembre 1994).

Con la notifica di quest'ultima decisione (21 novembre 1994), dopo oltre quattro anni, con una sentenza favorevole, le cose tornavano al punto d'inizio.

CONCLUSIONE

Ancora una volta, a distanza di oltre vent'anni dall'introduzione della *Sectio Altera* della Segnatura Apostolica, si deve riconoscere l'attualità e la profezia di questa innovazione voluta da Paolo VI, frontiera avanzata per la difesa dei diritti dei fedeli nella Chiesa.

L'attualità dell'istituzione si manifesta

– nella dinamicità cui è ancora sottoposta la materia attinente alla Giustizia Amministrativa, che appare sotto ogni punto di vista come una disciplina o una scienza *in fieri*, lasciata perlopiù alla dinamica creatrice della giurisprudenza;

⁵⁵ Sulla procedura stavolta usata cf N. PАРОСКИ, *Parish Closings*, 886-887. Per la soppressione della parrocchia il parere fu unani-

me; per la riduzione ad uso profano della chiesa si ebbero 39 *pro*, 1 *contra*, 0 astenuti.

– nel trovarsi coinvolta ad affrontare i principali problemi che at-
tengono alla vita della Chiesa di oggi, seppure spesso celati sotto tematiche
peculiari e parziali.

La profezia dell'istituzione si manifesta

– nella resistenza e nell'opposizione che ancor oggi spesso speri-
menta nella sua attività ordinaria, soprattutto da parte dell'autorità ammi-
nistrativa;

– nella capacità di agire indirettamente per la osservanza del diritto,
tramite più che la resa di giustizia ai singoli ricorrenti, attraverso la pru-
denza che di fatto ingenera nell'autorità amministrativa⁵⁶.

G. Paolo Montini

⁵⁶ «I recenti ricorsi alla Segnatura [...] hanno provocato nella nazione dalla quale proviene la stragrande maggioranza di detti ricorsi, una più accurata attenzione sia per le norme procedurali che sostanziali da osservare nel caso» (F. DANEELS, *Soppressione*, 112).